

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 2389/2000 della Commissione del 27 ottobre 2000 recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofruttili 1
- ★ **Regolamento (CE) n. 2390/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilirne l'importo** 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 2391/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾** 5
- ★ **Regolamento (CE) n. 2392/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, relativo alla concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Finlandia** 9
- Regolamento (CE) n. 2393/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie 10
- Regolamento (CE) n. 2394/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare 12
- Regolamento (CE) n. 2395/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 235^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90 14
- Regolamento (CE) n. 2396/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 63^a gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97 15

Prezzo: 19,50 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Regolamento (CE) n. 2397/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri	17
Regolamento (CE) n. 2398/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali	18
Regolamento (CE) n. 2399/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000	20
Regolamento (CE) n. 2400/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000	21
Regolamento (CE) n. 2401/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000	22
Regolamento (CE) n. 2402/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie	23
Regolamento (CE) n. 2403/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera	25
Regolamento (CE) n. 2404/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera	27
Regolamento (CE) n. 2405/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione	29
Regolamento (CE) n. 2406/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000	32
Regolamento (CE) n. 2407/2000 della Commissione, del 27 ottobre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero	33
* Direttiva 2000/66/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (triasulfuron) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari	35
* Direttiva 2000/67/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (esfenvalerate) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari	38
* Direttiva 2000/68/CE della Commissione, del 23 ottobre 2000, recante iscrizione di una sostanza attiva (bentazone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari	41

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio

2000/658/CE:

* Decisione del Consiglio, del 28 settembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra	44
---	-----------

Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra	45
Atto finale	62
Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra	80
Commissione	
2000/659/CE:	
* Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2000, recante modifica della decisione 93/495/CEE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Canada ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 2998]	81
2000/660/CE:	
* Decisione della Commissione, del 13 ottobre 2000, recante modifica della decisione 94/323/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari di Singapore ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(2000) 3000]	85
2000/661/CE:	
* Decisione n. 1/2000 del comitato di cooperazione doganale ACP-CE, del 18 ottobre 2000, che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione delle isole Figi, dell'isola Maurizio, della Papua Nuova Guinea e delle Seicelle per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04) [notificata con il numero C(2000) 2663]	89
<hr/>	
Rettifiche	
* Rettifica del regolamento (CE) n. 2263/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 264 del 18.10.2000)	92

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 2389/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2000
recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di
entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2000, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	112,9
	060	144,4
	064	121,3
	204	113,1
	999	122,9
0707 00 05	052	85,5
	628	132,0
	999	108,8
0709 90 70	052	86,5
	999	86,5
0805 30 10	052	64,8
	388	69,5
	524	58,5
	528	61,5
	999	63,6
0806 10 10	052	90,7
	064	71,8
	400	265,7
	632	45,2
	999	118,3
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	47,8
	400	60,1
	999	54,0
0808 20 50	052	85,5
	064	58,3
	999	71,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 2390/2000 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 2000

recante modifica del regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilirne l'importo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, che determina il regime di scambio applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario chiarire talune disposizioni dell'articolo 8 nonché l'allegato F del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilirne l'importo ⁽³⁾.
- (2) È opportuno differire le date limite concernenti la presentazione delle richieste di titoli di restituzione per facilitarne la trasmissione.
- (3) Per consentire agli operatori di disporre dei titoli in condizioni soddisfacenti è opportuno adattare il ritmo di concessione dei titoli come previsto all'articolo 8, paragrafo 4.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati fuori allegato I,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1520/2000 è modificato come segue:

- 1) Il testo dei paragrafi 1 e 2 dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«1. I titoli di restituzione rilasciati a fronte di uno stesso esercizio finanziario possono essere richiesti separatamente in sei periodi. Le domande di titoli possono pertanto essere presentate entro e non oltre:

- a) il 7 settembre per i titoli validi con decorrenza dal 1° ottobre;
- b) il 7 novembre per i titoli validi con decorrenza dal 1° dicembre;
- c) il 7 gennaio per i titoli validi con decorrenza dal 1° febbraio;
- d) il 7 marzo per i titoli validi con decorrenza dal 1° aprile;
- e) il 7 maggio per i titoli validi con decorrenza dal 1° giugno;
- f) il 7 luglio per i titoli validi con decorrenza dal 1° agosto.

Un operatore può presentare una domanda di titoli di restituzione soltanto per il periodo corrispondente alla prima data limite, sopra menzionata da a) a f), successiva al giorno di detta domanda.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro e non oltre:

- il 14 settembre le domande di titoli di cui al paragrafo 1, punto a),
- il 14 novembre le domande di titoli di cui al paragrafo 1, punto b),
- il 14 gennaio le domande di titolo di cui al paragrafo 1, punto c),
- il 14 marzo le domande di titoli di cui al paragrafo 1, punto d),
- il 14 maggio le domande di titoli di cui al paragrafo 1, punto e),
- il 14 luglio le domande di titoli di cui al paragrafo 1, punto f).»

- 2) Il testo dei paragrafi 4 e 5 dell'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«4. L'importo totale per il quale possono essere rilasciati titoli per uno stesso esercizio finanziario per ciascuno dei periodi di cui al paragrafo 1 è pari a:

- 30 % dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 14 settembre per il periodo di cui al paragrafo 1, punto a),
- 27 % dell'importo dei cui al paragrafo 3, determinato il 14 novembre per il periodo di cui al paragrafo 1, punto b),
- 32 % dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 14 gennaio per il periodo di cui al paragrafo 1, punto c),

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

- 44 % dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 14 settembre per il periodo di cui al paragrafo 1, punto d),
- 67 % dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 14 maggio per il periodo di cui al paragrafo 1, punto e),
- 100 % dell'importo di cui al paragrafo 3, determinato il 14 luglio per il periodo di cui al paragrafo 1, punto f).

5. Qualora l'importo totale delle domande ricevute per uno dei periodi di cui sopra superi il massimale di cui al paragrafo 4, la Commissione stabilisce un coefficiente di riduzione applicabile a tutte le domande depositate entro le date corrispondenti di cui al paragrafo 1, in modo da rispettare il massimale di cui al paragrafo 4.

La Commissione pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il coefficiente entro i cinque giorni lavorativi a decorrere dalla data di cui al paragrafo 2.»

- 3) Il testo dei paragrafi da 8 a 10 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente testo:

«8. Richieste di titolo di restituzione possono essere presentate al di fuori dei periodi di cui al paragrafo 1, a decorrere dal 1° ottobre di ciascun esercizio finanziario. Le domande presentate nel corso di una settimana sono trasmesse alla Commissione il martedì seguente. I relativi titoli possono essere rilasciati con decorrenza dal lunedì successivo a quello della comunicazione, salvo misura presa dalla Commissione.

Se ritiene che possa essere messo in discussione il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione europea, la Commissione può applicare un coefficiente di riduzione alle domande di titolo di restituzione in esame fondandosi sul metodo di calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4. Può anche sospendere il rilascio dei titoli.

La Commissione pubblica detto coefficiente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* entro quattro giorni a decorrere dalla data della presentazione della domanda, di cui al primo comma.

9. Le domande di titolo di restituzioni di cui al paragrafo precedente possono essere presentate esclusivamente se non è stato fissato un coefficiente di riduzione ai sensi del

paragrafo 5 e fino ad esaurimento degli importi di cui al paragrafo 4, cui vanno aggiunti gli importi per i quali non sono stati effettivamente rilasciati titoli, nonché gli importi per i quali i titoli sono stati restituiti.

10. Qualora rimangano disponibili determinati importi in conformità del paragrafo 3, la Commissione può autorizzare, mediante pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale* entro e non oltre il 10 agosto, la presentazione di domande di titoli di restituzione con decorrenza dal lunedì successivo per esportazioni da effettuare prima del 1° ottobre, secondo le condizioni del paragrafo 8.»

- 4) Il testo del paragrafo 2 del capitolo I dell'allegato F è sostituito dal testo seguente:

«2. Sul titolo "titolo di esportazione o di fissazione anticipata", viene apposto un timbro con la menzione "titolo di restituzione fuori allegato 1". Tale menzione può essere informatizzata.

Il richiedente compila le caselle 4, 8, 17 e 18 e, se del caso, la casella 7. Tuttavia, nelle caselle 17 e 18, è indicato l'importo in euro.

Le caselle da 13 a 16 non vengono compilate.

Alla casella 20 il richiedente precisa se prevede di utilizzare il proprio titolo di restituzione soltanto nello Stato membro di emissione del titolo stesso oppure se chiede un titolo valido nell'intera Comunità.

Il richiedente indica il luogo e la data della domanda e firma la domanda di titolo di restituzione.

Per quanto riguarda le domande di titolo per un aiuto alimentare, il richiedente compila anche la casella 20 con una delle menzioni di cui all'articolo 10 o all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 259/98 (*).

(*) GU L 25 del 31.1.1998, pag. 39.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

**REGOLAMENTO (CE) N. 2391/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2000**

**che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la
procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari
negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2338/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare.
- (2) I limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari.
- (3) Nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore).
- (4) Al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni. Tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale. È pertanto necessario determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi.
- (5) Nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre

fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele.

- (6) Diciclanile, Tilmicosina, Flumetrina e Clenbuterol cloridrato devono essere inseriti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 senza pregiudicare altre disposizioni del diritto comunitario, segnatamente la direttiva 96/22/CE del Consiglio ⁽³⁾.
- (7) Butafosfan deve essere inserito nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (8) In attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, Fossima deve essere inserita nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90.
- (9) Prima di porre in vigore il presente regolamento occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, sulla base delle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni di immissione in commercio dei medicinali veterinari rilasciate ai sensi della direttiva 81/851/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾, modificata dalla direttiva 93/40/CEE ⁽⁵⁾, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

⁽¹⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 269 del 21.10.2000, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 317 del 6.11.1981, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 214 del 24.8.1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

ALLEGATO

A. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

- 1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.4. Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Tilmicosina	Tilmicosina	Bovini	50 µg/kg	Latte»	

- 2. Agenti antiparassitari
- 2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
- 2.2.3. Pyretrina e pyrethroidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Flumetrina	Flumetrina (somma di isomeri trans-Z)	Ovini	10 µg/kg 150 µg/kg 20 µg/kg 10 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»

- 2.2.5. Derivati della pirimidina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Diciclanile	Somma di diciclanile e 2, 4, 6-triamminopirimidin-5-carbonitrile	Ovini	200 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»

3. Agenti attivi sul sistema nervoso
 3.2. Agenti attivi sul sistema nervoso autonomo
 3.2.2. Agenti β_2 simpaticomimetici

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Clenbuterol cloridrato	Clenbuterol	Bovini	0,1 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 0,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 0,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$	Muscolo Fegato Rene	
		Equidi	0,05 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 0,1 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 0,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 0,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$	Latte Muscolo Fegato Rene»	

B. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Butafosfan	Bovini	Esclusivamente per uso endovenoso»

C. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

2. Agenti antiparassitari
 2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti
 2.2.4. Organofosfati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Fossima	Fossima	Ovini	50 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 400 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 50 $\mu\text{g}/\text{kg}$	Muscolo Grasso Rene	Gli LMR provvisori scadono l'1.7.2001. Da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano»

REGOLAMENTO (CE) N. 2392/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2000****relativo alla concessione di un aiuto prefissato per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnello in Finlandia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3446/90 della Commissione, del 27 novembre 1990, recante modalità di applicazione della concessione di aiuti all'ammasso privato di carni ovine e caprine ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3533/93 ⁽⁴⁾, stabilisce le modalità di applicazione in particolare per i casi di fissazione forfettaria anticipata dell'aliquota dell'aiuto.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 3447/90 della Commissione, del 28 novembre 1990, che stabilisce le condizioni particolari per la concessione di aiuti all'ammasso privato nel settore delle carni ovine e caprine ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 40/96 ⁽⁶⁾, stabilisce in particolare i quantitativi minimi per contratto.
- (3) In applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2467/98, è possibile decidere la concessione di un aiuto all'ammasso privato. Tale articolo prevede che detta misura sia adottata alla luce della situazione di ciascuna zona di quotazione. Il paragrafo 2 del medesimo articolo 12 prevede la possibilità di concedere questi aiuti nell'ambito di una procedura di fissazione anticipata qualora si rivelasse necessario un ricorso urgente all'ammasso privato. In considerazione della situazione del mercato particolarmente critica in

Finlandia, sussistono le condizioni previste nel suddetto articolo. Di conseguenza, si ritiene opportuno avviare tale procedura in questo paese.

- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3446/90 e del regolamento (CEE) n. 3447/90, dal 30 ottobre al 1° dicembre 2000 possono essere presentate in Finlandia domande di aiuto per l'ammasso privato di carcasse e mezzene di agnelli, limitatamente ad una quantità di 50 tonnellate.

Non saranno accettate le domande presentate successivamente al giorno in cui il quantitativo complessivo richiesto supera la quantità indicata al comma precedente. I quantitativi figuranti nelle domande presentate il giorno del superamento del limite quantitativo suddetto sono ridotte proporzionalmente.

2. L'aliquota dell'aiuto per il periodo minimo di ammasso di tre mesi ammonta a 1 400 EUR/t. Tuttavia, l'ammassatore sceglie il periodo effettivo di ammasso, il quale non può superare un massimo di sette mesi. Se il periodo di ammasso è superiore a tre mesi, l'aiuto è maggiorato di 1,45 EUR/t al giorno.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 312 del 20.11.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 333 del 30.11.1990, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 321 del 23.12.1993, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU L 333 del 30.11.1990, pag. 46.

⁽⁶⁾ GU L 10 del 13.1.1996, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 2393/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle isole Canarie sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1832/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/2000 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per l'approvvigiona-

mento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1832/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 246 del 30.9.2000, pag. 12.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1832/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)		Importo dell'aiuto
Frumento tenero	(1001 90 99)	17,00
Orzo	(1003 00 90)	17,00
Granturco	(1005 90 00)	24,00
Frumento duro	(1001 10 00)	17,00
Avena	(1004 00 00)	31,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2394/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi di oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali ai dipartimenti francesi di oltremare (DOM) sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 391/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2061/2000 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti

per l'approvvigionamento dei DOM conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 391/92 modificato, è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 43 del 19.2.1992, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 246 del 30.9.2000, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 391/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria ai dipartimenti francesi di oltremare

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto			
	Destinazione			
	Guadalupa	Martinica	Guyana francese	Riunione
Frumento tenero (1001 90 99)	21,00	21,00	21,00	25,00
Orzo (1003 00 90)	21,00	21,00	21,00	25,00
Granturco (1005 90 00)	27,00	27,00	27,00	30,00
Frumento (grano) duro (1001 10 00)	21,00	21,00	21,00	25,00
Avena (1004 00 00)	34,00	34,00	—	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2395/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2000****che fissa l'importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato per la 235ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 429/90**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) A norma del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, del 20 febbraio 1990, relativo alla concessione tramite gara di un aiuto per il burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 124/1999 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento istituiscono una gara permanente per la concessione di un aiuto per il burro concentrato. A norma dell'articolo 6 del citato regolamento, alla luce delle offerte ricevute per ciascuna gara particolare, si procede alla fissazione di un importo massimo dell'aiuto per il burro concentrato avente tenore minimo di grassi pari al 96 %, ovvero si decide di non dare seguito alla gara. Occorre di conseguenza stabilire l'importo della cauzione di destinazione.

- (2) È opportuno fissare, in ragione delle offerte ricevute, l'importo massimo dell'arrivo dell'aiuto al livello sotto indicato e di determinare in conseguenza la cauzione dei destinatari.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 235ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente istituita dal regolamento (CEE) n. 429/90, l'importo massimo dell'aiuto e l'importo della cauzione della destinazione sono fissati come segue:

— importo massimo dell'aiuto:	117 EUR/100 kg,
— cauzione della destinazione:	129 EUR/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 45 del 21.2.1990, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 16 del 21.1.1999, pag. 19.

REGOLAMENTO (CE) N. 2396/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2000****che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 63ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento 1670/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, del 15 dicembre 1997, relativo alla vendita a prezzo ridotto di burro e alla concessione di un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione dei prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 635/2000 ⁽⁴⁾, gli organismi di intervento vendono mediante gara alcuni quantitativi di burro da essi detenuti ed erogano un aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato. A norma dell'articolo 18 del citato regolamento, si procede alla fissazione, tenendo conto delle offerte ricevute per ogni gara particolare, di un prezzo minimo di vendita del burro e di un importo massimo dell'aiuto per la crema, il burro e il burro concentrato, che possono essere differenziati secondo la destinazione, il tenore di materia

grassa del burro e il modo di utilizzazione, ovvero si può decidere di non dare seguito alla gara. Conseguentemente occorre fissare l'importo o gli importi delle cauzioni di trasformazione.

- (2) Tenuto conto del livello delle offerte ricevute, non è dato alcun seguito alla gara relativa alla vendita di burro d'intervento con rivelatori.
- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la 63ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 2571/97, i prezzi minimi di vendita, l'importo massimo degli aiuti, nonché gli importi delle cauzioni di trasformazione sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 350 del 20.12.1997, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 76 del 25.3.2000, pag. 9.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa i prezzi minimi di vendita del burro e gli importi massimi degli aiuti per la crema, il burro e per il burro concentrato per la 63ª gara particolare effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 2571/97

(EUR/100 kg)

Formula			A		B	
Modo di utilizzazione			Con rivelatori	Senza rivelatori	Con rivelatori	Senza rivelatori
Prezzo minimo di vendita	Burro ≥ 82 %	Nello stato in cui si trova	218	—	—	—
		Concentrato	211	—	—	—
Cauzione di trasformazione		Nello stato in cui si trova	144	—	—	—
		Concentrato	144	—	—	—
Importo massimo dell'aiuto	Burro ≥ 82 %		95	91	—	91
	Burro < 82 %		92	88	—	—
	Burro concentrato		117	113	117	113
	Crema		—	—	40	38
Cauzione di trasformazione	Burro		105	—	—	—
	Burro concentrato		129	—	129	—
	Crema		—	—	44	—

REGOLAMENTO (CE) N. 2397/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2000
che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2099/2000⁽⁴⁾, ha fissato i criteri in base ai quali sono aperti o sospesi in uno Stato membro gli acquisti mediante gara di burro all'intervento.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2280/2000 della Commissione⁽⁵⁾, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri, ha fissato l'elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento. Dai prezzi di mercato comunicati dall'Italia risulta che l'intervento deve essere sospeso in

questo paese ed è quindi necessario adattare in conformità l'elenco degli Stati membri fissato dal regolamento (CE) n. 2280/2000.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Spagna, Lussemburgo, Danimarca, Germania, Francia, Italia, Grecia, Austria, Paesi Bassi, Finlandia, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Svezia.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 2280/2000 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 249 del 4.10.2000, pag. 20.

⁽⁵⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 6.

REGOLAMENTO (CE) N. 2398/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2000****che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2, terzo comma,visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2681/74 del Consiglio, del 21 ottobre 1974, relativo al finanziamento comunitario delle spese derivanti dalla fornitura di prodotti agricoli a titolo di aiuto alimentare ⁽⁵⁾ prevede che è imputabile al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, la parte delle spese corrispondenti alle restituzioni all'esportazione fissate in questo campo in conformità delle norme comunitarie.
- (2) Per facilitare la redazione e la gestione del bilancio per le azioni comunitarie di aiuto alimentare e per consentire agli Stati membri di conoscere il livello della partecipazione comunitaria al finanziamento delle azioni nazio-

nali di aiuto alimentare, occorre determinare il livello delle restituzioni concesse per dette azioni.

- (3) Le norme generali e le modalità di applicazione previste dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dall'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95 per le restituzioni all'esportazione si applicano, *mutatis mutandis*, alle operazioni anzidette.
- (4) I criteri specifici di cui bisogna tener conto ai fini del calcolo della restituzione all'esportazione sono definiti per il riso all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le azioni comunitarie o nazionali di aiuto alimentare nell'ambito di convenzioni internazionali o di altri programmi complementari nonché di altre azioni comunitarie di fornitura gratuita, le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso sono fissate in conformità all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽⁴⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 288 del 25.10.1974, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa le restituzioni applicabili ai prodotti dei settori dei cereali e del riso forniti nel quadro di azioni d'aiuto alimentare comunitarie e nazionali

(EUR/t)

Codice prodotto	Ammontare della restituzione
1001 10 00 9400	0,00
1001 90 99 9000	0,00
1002 00 00 9000	26,00
1003 00 90 9000	0,00
1004 00 00 9400	28,00
1005 90 00 9000	21,00
1006 30 92 9100	147,00
1006 30 92 9900	147,00
1006 30 94 9100	147,00
1006 30 94 9900	147,00
1006 30 96 9100	147,00
1006 30 96 9900	147,00
1006 30 98 9100	147,00
1006 30 98 9900	147,00
1006 30 65 9900	147,00
1006 40 00 9000	—
1007 00 90 9000	21,00
1101 00 15 9100	0,00
1101 00 15 9130	0,00
1102 20 10 9200	37,09
1102 20 10 9400	31,79
1102 30 00 9000	—
1102 90 10 9100	0,00
1103 11 10 9200	0,00
1103 11 90 9200	0,00
1103 13 10 9100	47,68
1103 14 00 9000	—
1104 12 90 9100	45,94
1104 21 50 9100	0,00

NB: I codici prodotto sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 2399/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2284/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2284/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 23 al 26 ottobre 2000, è fissata una restituzione massima pari a 250,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi del codice NC 1006 30 67 a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2284/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2400/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani tondi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2281/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2281/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 23 al 26 ottobre 2000, è fissata una restituzione massima pari a 141,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2281/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 260 del 14.10.2000, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2401/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2000

relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2283/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara.

(3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte presentate dal 23 al 26 ottobre 2000 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi di cui al regolamento (CE) n. 2283/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2402/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2000****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti nel settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle isole Canarie in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CE) n. 2790/94 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1620/1999 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del

regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore dei cereali, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle isole Canarie conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1601/92, gli aiuti per la fornitura di cereali di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle isole Canarie sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 296 del 17.11.1994, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 192 del 24.7.1999, pag. 19.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle isole Canarie

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto
Riso lavorato (1006 30)	145,00
Rotture di riso (1006 40)	32,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2403/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2000****che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e dell'isola di Madera, per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, per soddisfare il fabbisogno in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera in termini di quantità, di prezzi e di qualità, si procede alla mobilitazione di riso comunitario in condizioni di smercio equivalenti all'esenzione dal prelievo, il che implica la concessione di un aiuto per le forniture di origine comunitaria. Occorre stabilire tale aiuto tenendo conto, in particolare, dei costi delle varie fonti di approvvigionamento, in particolare basandosi sui prezzi praticati per le esportazioni nei paesi terzi.
- (2) Il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93 ⁽⁴⁾, reca le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera di determinati prodotti agricoli, tra cui il riso. Con il regolamento (CEE) n. 1983/92 della Commissione, del 16 luglio 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento in riso delle Azzorre e dell'isola di Madera e al

bilancio previsionale di approvvigionamento ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1683/94 ⁽⁶⁾, sono state adottate modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento citato.

- (3) L'applicazione delle suddette modalità all'attuale situazione dei mercati nel settore del riso, in particolare ai corsi o prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, comporta la fissazione dell'aiuto per l'approvvigionamento delle Azzorre e dell'isola di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.
- (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1600/92, gli aiuti per la fornitura di riso di origine comunitaria nel quadro del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e dell'isola di Madera sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 179 dell'1.7.1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 238 del 23.9.1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 198 del 17.7.1992, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU L 178 del 12.7.1994, pag. 53.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore del riso di origine comunitaria alle Azzorre e all'isola di Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Isola di Madera
Riso lavorato (1006 30)	145,00	145,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2404/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2000****che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per quanto riguarda taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1257/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando quanto segue:

- (1) Gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali alle Azzorre ed a Madera sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1833/92 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2063/2000 ⁽⁴⁾. A seguito delle evoluzioni dei corsi e dei prezzi di tali prodotti nella parte europea della Comunità e sul mercato mondiale, occorre fissare di nuovo gli aiuti per

l'approvvigionamento delle Azzorre e di Madera conformemente agli importi riportati nell'allegato.

- (2) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 1833/92 modificato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 173 del 27.6.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

⁽³⁾ GU L 185 del 4.7.1992, pag. 28.

⁽⁴⁾ GU L 246 del 30.9.2000, pag. 14.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1833/92 che fissa gli aiuti per la fornitura di prodotti del settore dei cereali di origine comunitaria alle Azzorre ed a Madera

(EUR/t)

Prodotto (codice NC)	Importo dell'aiuto	
	Destinazione	
	Azzorre	Madera
Frumento tenero (1001 90 99)	17,00	17,00
Orzo (1003 00 90)	17,00	17,00
Granturco (1005 90 00)	24,00	24,00
Frumento duro (1001 10 00)	17,00	17,00

REGOLAMENTO (CE) N. 2405/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2000****che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, la differenza fra i corsi od i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione.

(2) In virtù dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 3072/95, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto della situazione e delle prospettive di evoluzione, da un lato, delle disponibilità in riso e in rotture di riso e dei loro prezzi sul mercato della Comunità e, dall'altro, dei prezzi del riso e delle rotture di riso sul mercato mondiale. In conformità dello stesso articolo, occorre altresì assicurare ai mercati del riso una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi e tener conto, inoltre, dell'aspetto economico delle esportazioni previste, nonché dell'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità e dei limiti derivanti dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1361/76 della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la quantità massima di rotture che può contenere il riso per il quale è fissata la restituzione all'esportazione ed ha determinato la percentuale di diminuzione da applicare a tale restituzione quando la proporzione di rotture contenute nel riso esportato è superiore alla detta quantità massima.

(4) Esistono possibilità di esportazione di un quantitativo pari a 21 300 t di riso verso determinate destinazioni. È indicato il ricorso alla procedura di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2110/2000 ⁽⁵⁾. In sede di fissazione delle restituzioni occorre tenerne conto.

(5) Il regolamento (CE) n. 3072/95 ha definito all'articolo 13, paragrafo 5, i criteri specifici di cui bisogna tener conto per il calcolo della restituzione all'esportazione del riso e delle rotture di riso.

(6) La situazione del mercato mondiale e le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione.

(7) Per tener conto della domanda esistente di riso a grani lunghi confezionato su taluni mercati, occorre prevedere la fissazione di una restituzione specifica per il prodotto in questione.

(8) La restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese. Essa può essere modificata nel periodo intermedio.

(9) L'applicazione di dette modalità alla situazione attuale del mercato del riso ed in particolare al corso o prezzo del riso e rotture di riso nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

(10) Per la gestione dei limiti quantitativi connessi agli impegni della Comunità nei confronti dell'OMC, è necessario sospendere il rilascio di titoli di esportazione che beneficino di restituzione.

(11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95, ad esclusione di quelli contemplati dal paragrafo 1, lettera c) dello stesso articolo, sono fissati agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Fatta salva la quantità di 17 910 t indicata nell'allegato, il rilascio di titoli di esportazione con prefissazione della restituzione è sospeso per i prodotti indicati in allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 2000.

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 154 del 15.6.1976, pag. 11.

⁽⁴⁾ GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 250 del 5.10.2000, pag. 23.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2000, che fissa le restituzioni all'esportazione del riso e delle rotture di riso e sospende il rilascio di titoli di esportazione

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)	Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura EUR/t	Ammontare delle restituzioni (*)
1006 20 11 9000	R01	EUR/t	105,00	1006 30 65 9100	R01	EUR/t	131,00
1006 20 13 9000	R01	EUR/t	105,00		R02	EUR/t	137,00
1006 20 15 9000	R01	EUR/t	105,00		R03	EUR/t	142,00
1006 20 17 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	103,00
1006 20 92 9000	R01	EUR/t	105,00		A97	EUR/t	137,00
1006 20 94 9000	R01	EUR/t	105,00		021 e 023	EUR/t	137,00
1006 20 96 9000	R01	EUR/t	105,00	1006 30 65 9900	R01	EUR/t	131,00
1006 20 98 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	137,00
1006 30 21 9000	R01	EUR/t	105,00		A97	EUR/t	103,00
1006 30 23 9000	R01	EUR/t	105,00	1006 30 67 9100	021 e 023	EUR/t	137,00
1006 30 25 9000	R01	EUR/t	105,00		064	EUR/t	103,00
1006 30 27 9000	—	EUR/t	—	1006 30 67 9900	064	EUR/t	103,00
1006 30 42 9000	R01	EUR/t	105,00	1006 30 92 9100	R01	EUR/t	131,00
1006 30 44 9000	R01	EUR/t	105,00		R02	EUR/t	137,00
1006 30 46 9000	R01	EUR/t	105,00		R03	EUR/t	142,00
1006 30 48 9000	—	EUR/t	—		064	EUR/t	103,00
1006 30 61 9100	R01	EUR/t	131,00		A97	EUR/t	137,00
	R02	EUR/t	137,00	1006 30 92 9900	021 e 023	EUR/t	137,00
	R03	EUR/t	142,00		R01	EUR/t	131,00
	064	EUR/t	103,00		A97	EUR/t	137,00
	A97	EUR/t	137,00	1006 30 94 9100	064	EUR/t	103,00
1006 30 61 9900	021 e 023	EUR/t	137,00		R01	EUR/t	131,00
	R01	EUR/t	131,00		R02	EUR/t	137,00
	A97	EUR/t	137,00		R03	EUR/t	142,00
	064	EUR/t	103,00		064	EUR/t	103,00
1006 30 63 9100	R01	EUR/t	131,00	1006 30 94 9900	A97	EUR/t	137,00
	R02	EUR/t	137,00		021 e 023	EUR/t	137,00
	R03	EUR/t	142,00	1006 30 96 9100	R01	EUR/t	131,00
	064	EUR/t	103,00		R02	EUR/t	137,00
	A97	EUR/t	137,00		R03	EUR/t	142,00
1006 30 63 9900	021 e 023	EUR/t	137,00		064	EUR/t	103,00
	R01	EUR/t	131,00		A97	EUR/t	137,00
	064	EUR/t	103,00	1006 30 96 9900	021 e 023	EUR/t	137,00
	A97	EUR/t	137,00		R01	EUR/t	131,00
					A97	EUR/t	137,00
				1006 30 98 9100	064	EUR/t	103,00
				1006 30 98 9900	021 e 023	EUR/t	137,00
				1006 40 00 9000	—	EUR/t	—
					—	EUR/t	—

(*) La procedura prevista all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1162/95 si applica ai titoli richiesti nel quadro del presente regolamento per i quantitativi seguenti, ripartiti per destinazione:
 Destinazione R01: 3 600 t
 Destinazioni R02, R03: 3 300 t
 Destinazioni 021 e 023: 750 t
 Destinazione 064: 9 960 t
 Destinazione A97: 300 t.

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

R01 Svizzera, Liechtenstein e i territori dei comuni di Livigno e Campione d'Italia.

R02 Marocco, Algeria, Tunisia, Malta, Egitto, Israele, Libia, Libano, Siria, ex Sahara spagnolo, Cipro, Giordania, Iraq, Iran, Yemen, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Oman, Bahrain, Qatar, Arabia Saudita, Eritrea, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica ceca, Slovenia, Slovacchia, Norvegia, Isole Færøer, Islanda, Russia, Belarus, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Jugoslavia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Albania, Romania, Bulgaria, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Moldova, Ucraina, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan.

R03 Colombia, Ecuador, Perù, Bolivia, Cile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasile, Venezuela, Canada, Messico, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Cuba, Bermuda, Repubblica sudafricana, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong SAR, A40, A11 ad eccezione di: Surinam, Guyana, Madagascar.

REGOLAMENTO (CE) N. 2406/2000 DELLA COMMISSIONE**del 27 ottobre 2000****che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2282/2000**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2282/2000 della Commissione ⁽³⁾ ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.
- (2) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 299/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

(3) L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In base alle offerte presentate dal 23 al 26 ottobre 2000, è fissata una restituzione massima pari a 136,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato a grani medi e lunghi A a destinazione di alcuni paesi terzi d'Europa, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2282/2000.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 267 del 15.10.1999, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 15.2.1995, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 2407/2000 DELLA COMMISSIONE
del 27 ottobre 2000
che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali all'importazione per taluni prodotti del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1423/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore dello zucchero diversi dalle melasse ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma e l'articolo 3, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Gli importi dei prezzi rappresentativi e dei dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e di alcuni sciroppi sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1411/2000 della Commis-

sione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2360/2000 ⁽⁶⁾.

- (2) L'applicazione delle norme e delle modalità di fissazione indicate nel regolamento (CE) n. 1423/95 ai dati di cui dispone la Commissione rende necessario modificare gli importi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione dei prodotti indicati all'articolo 1, del regolamento (CE) n. 1423/95 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 ottobre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 ottobre 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59.

⁽³⁾ GU L 141 del 24.6.1995, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 85 del 20.3.1998, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU L 272 del 25.10.2000, pag. 19.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 27 ottobre 2000, che modifica i prezzi rappresentativi e i dazi addizionali applicabili all'importazione di zucchero bianco, di zucchero greggio e dei prodotti di cui al codice NC 1702 90 99

(in EUR)

Codice NC	Prezzi rappresentativi per 100 kg netti di prodotto	Dazio addizionale per 100 kg netti di prodotto
1701 11 10 ⁽¹⁾	29,36	2,48
1701 11 90 ⁽¹⁾	29,36	6,85
1701 12 10 ⁽¹⁾	29,36	2,34
1701 12 90 ⁽¹⁾	29,36	6,42
1701 91 00 ⁽²⁾	29,60	10,43
1701 99 10 ⁽²⁾	29,60	5,91
1701 99 90 ⁽²⁾	29,60	5,91
1702 90 99 ⁽³⁾	0,30	0,35

⁽¹⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 431/68 del Consiglio (GU L 89 del 10.4.1968, pag. 3) modificato.

⁽²⁾ Fissazione per la qualità tipo definita all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 793/72 del Consiglio (GU L 94 del 21.4.1972, pag. 1).

⁽³⁾ Fissazione per 1 % di tenore in saccarosio.

DIRETTIVA 2000/66/CE DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2000****recante iscrizione di una sostanza attiva (triasulfuron) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000⁽⁴⁾, stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva»). A norma di detto regolamento, il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva.
- (2) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I se si può supporre che né l'uso di prodotti fitosanitari contenenti quella sostanza attiva né i residui da essi derivanti comporteranno effetti nocivi per la salute dell'uomo o degli animali o per le acque sotterranee, né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.
- (3) Tale sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni.
- (4) Gli effetti del triasulfuron sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. La Francia è stata designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 933/94, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92. Il 30 settembre 1996 essa ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione e le raccomandazioni al riguardo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (5) La relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente e il riesame si è concluso il 13 luglio 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al triasulfuron.
- (6) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati trasmessi, per consultazione, anche al comitato scientifico per le piante. Nel parere formulato⁽⁷⁾, il comitato scientifico per le piante conferma che l'utilizzazione della sostanza non presenta rischi inaccettabili, ma osserva che gli Stati membri devono valutare il potenziale di lisciviazione della sostanza attiva nelle acque sotterranee delle zone particolarmente vulnerabili e applicare misure intese a limitare i rischi, allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico.
- (7) In base alle valutazioni effettuate, è risultato lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati. È quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I, affinché le procedure di rilascio, di modifica o di revoca, a seconda dei casi, delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti triasulfuron possano essere espletate in tutti gli Stati membri in conformità con le disposizioni della direttiva.
- (8) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri, dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, possono, entro un termine prescritto, rilasciare, modificare o revocare, a seconda del caso, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva stabiliscono che un prodotto fitosanitario può essere autorizzato soltanto se si è tenuto conto delle condizioni relative all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I e dei principi uniformi di cui all'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme ai criteri in materia di dati stabiliti all'articolo 13.
- (9) Prima di procedere all'iscrizione della sostanza attiva, occorre fissare un termine ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano. Inoltre, una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare la direttiva e, in particolare, per modificare o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni esistenti, o rilasciare nuove autorizzazioni in conformità con le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva. Nel

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ Comitato scientifico per le piante SCP/TRIAS/002 def. del 17 marzo 2000.

caso di prodotti fitosanitari contenenti più sostanze attive, la valutazione completa sulla base di tali principi potrà essere effettuata solo se tutte le sostanze attive in questione saranno state incluse nell'allegato della direttiva.

- (10) È opportuno prevedere che il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) sia tenuto o messo a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, da parte degli Stati membri.
- (11) Il rapporto di riesame è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati dell'allegato II presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva.
- (12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La sostanza attiva triasulfuron è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2002 e ne informano senza indugio la Commissione. In particolare, essi modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti triasulfuron come sostanza attiva, entro il termine suddetto.

2. Tuttavia, tenuto conto del processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine di cui al paragrafo 1 è portato:

- per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente triasulfuron come sostanza attiva, a quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva,
- per i prodotti fitosanitari che contengono triasulfuron insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze.

3. Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1° agosto 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Triasulfuron

1. Identità

Nome comune: Triasulfuron

Denominazione IUPAC: 1-[2-(2-cloroetossi)fenilsolfonil]-3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)urea

2. Condizioni particolari

2.1. La purezza della sostanza attiva prodotta non deve essere inferiore a 940 g/kg.

2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del triasulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 13 luglio 2000. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono:

- prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee,
- prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.

3. Data di scadenza dell'iscrizione: 31 luglio 2011.

DIRETTIVA 2000/67/CE DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2000****recante iscrizione di una sostanza attiva (esfenvalerate) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000⁽⁴⁾, stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva»). A norma di detto regolamento, il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva.
- (2) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I se si può supporre che né l'uso di prodotti fitosanitari contenenti quella sostanza attiva né i residui da essi derivanti comporteranno effetti nocivi per la salute dell'uomo o degli animali o per le acque sotterranee, né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.
- (3) Tale sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni.
- (4) Gli effetti dell'esfenvalerate sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Il Portogallo è stato designato Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 933/94, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92. L'11 ottobre 1996 esso ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione al riguardo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 3600/92.
- (5) La relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente e il riesame si è concluso il 13 luglio 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito all'esfenvalerate.
- (6) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati trasmessi, per consultazione, anche al comitato scientifico per le piante. Nel parere formulato⁽⁷⁾, il comitato scientifico per le piante osserva che gli Stati membri devono applicare misure intese a limitare i rischi, allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico e gli artropodi non bersaglio.
- (7) In base alle valutazioni effettuate, è risultato lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati. È quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I, affinché le procedure di rilascio, di modifica o di revoca, a seconda dei casi, delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esfenvalerate possano essere espletate in tutti gli Stati membri in conformità con le disposizioni della direttiva.
- (8) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri, dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, possono, entro un termine prescritto, rilasciare, modificare o revocare, a seconda del caso, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva stabiliscono che un prodotto fitosanitario può essere autorizzato soltanto se si è tenuto conto delle condizioni relative all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I e dei principi uniformi di cui all'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme ai criteri in materia di dati stabiliti all'articolo 13.
- (9) Prima di procedere all'iscrizione della sostanza attiva, occorre fissare un termine ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano. Inoltre, una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare la direttiva e, in particolare, per modificare o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni esistenti, o rilasciare nuove autorizzazioni in conformità con le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva. Nel caso di prodotti fitosanitari contenenti più sostanze attive, la valutazione completa sulla base di tali principi potrà essere effettuata solo se tutte le sostanze attive in questione saranno state incluse nell'allegato I della direttiva.

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ Comitato scientifico per le piante SCP/ESFEN/002 def. del 6 aprile 2000.

- (10) È opportuno prevedere che il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) sia tenuto o messo a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, da parte degli Stati membri.
- (11) Il rapporto di riesame è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati dell'allegato II presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva.
- (12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La sostanza attiva esfenvalerate è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2002 e ne informano senza indugio la Commissione. In particolare, essi modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti esfenvalerate come sostanza attiva, entro il termine suddetto.

2. Tuttavia, tenuto conto del processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle

prescrizioni dell'allegato III, il termine di cui al paragrafo 1 è portato:

- per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente esfenvalerate come sostanza attiva, a quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva,
- per i prodotti fitosanitari che contengono esfenvalerate insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze.

3. Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1° agosto 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Esfenvalerate

1. Identità

Nome comune: Esfenvalerate

Denominazione IUPAC: (S)-2-(4-clorofenil)-3-metilbutirrato di (S)-alfa-ciano-3-fenossibenzile

2. Condizioni particolari

2.1. La sostanza attiva prodotta deve avere una purezza minima di 830 g/kg.

2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come insetticida.

2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame dell'esfenvalerate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 13 luglio 2000. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione agli eventuali effetti sugli organismi acquatici e sugli artropodi non bersaglio e garantire che le condizioni di autorizzazione includano, ove necessario, misure di limitazione dei rischi.

3. Data di scadenza dell'iscrizione: 31 luglio 2011.

DIRETTIVA 2000/68/CE DELLA COMMISSIONE**del 23 ottobre 2000****recante iscrizione di una sostanza attiva (bentazone) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/10/CE della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, e l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2266/2000⁽⁴⁾, stabilisce disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE (di seguito denominata «la direttiva»). A norma di detto regolamento, il regolamento (CE) n. 933/94 della Commissione⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2230/95⁽⁶⁾, stabilisce l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell'allegato I della direttiva.
- (2) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva, una sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I se si può supporre che né l'uso di prodotti fitosanitari contenenti quella sostanza attiva né i residui da essi derivanti comporteranno effetti nocivi per la salute dell'uomo o degli animali o per le acque sotterranee, né conseguenze inaccettabili per l'ambiente.
- (3) Tale sostanza attiva può essere iscritta nell'allegato I per un periodo non superiore a dieci anni.
- (4) Gli effetti del bentazone sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati conformemente alle disposizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 3600/92 per diversi impieghi proposti dai notificanti. La Germania è stata designata Stato membro relatore a norma del regolamento (CE) n. 933/94, che determina le sostanze attive dei prodotti fitosanitari e designa gli Stati membri relatori per l'attuazione del regolamento (CEE) n. 3600/92. Il 13 novembre 1996 essa ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione e le raccomandazioni al riguardo, conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 3600/92.
- (5) La relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato fitosanitario permanente e il riesame si è concluso il 13 luglio 2000 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione in merito al bentazone.
- (6) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati trasmessi, per consultazione, anche al comitato scientifico per le piante. Nel parere formulato⁽⁷⁾, il comitato scientifico per le piante conferma che l'utilizzazione della sostanza non presenta rischi inaccettabili, ma osserva che gli Stati membri devono valutare il potenziale di lisciviazione della sostanza attiva nelle acque sotterranee delle zone particolarmente vulnerabili e nelle coltivazioni di riso.
- (7) In base alle valutazioni effettuate, è risultato lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione soddisfino in generale le esigenze di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati. È quindi opportuno iscrivere la sostanza attiva di cui trattasi nell'allegato I, affinché le procedure di rilascio, di modifica o di revoca, a seconda dei casi, delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti bentazone possano essere espletate in tutti gli Stati membri in conformità con le disposizioni della direttiva.
- (8) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri, dopo l'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, possono, entro un termine prescritto, rilasciare, modificare o revocare, a seconda del caso, l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva. In particolare, l'articolo 4, paragrafo 1, e l'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva stabiliscono che un prodotto fitosanitario può essere autorizzato soltanto se si è tenuto conto delle condizioni relative all'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I e dei principi uniformi di cui all'allegato VI, sulla base di un fascicolo conforme ai criteri in materia di dati stabiliti all'articolo 13.
- (9) Prima di procedere all'iscrizione della sostanza attiva, occorre fissare un termine ragionevole per consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi ad ottemperare ai nuovi requisiti che ne derivano. Inoltre, una volta effettuata l'iscrizione, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare la direttiva e, in particolare, per modificare o revocare, a seconda dei casi, le autorizzazioni esistenti, o rilasciare nuove autorizzazioni in conformità con le disposizioni della direttiva 91/414/CEE. Occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione del fascicolo completo, previsto dall'allegato III, di ciascun prodotto fitosanitario conformemente ai principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva. Nel

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 57 del 2.3.2000, pag. 28.

⁽³⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

⁽⁴⁾ GU L 259 del 13.10.2000, pag. 27.

⁽⁵⁾ GU L 107 del 28.4.1994, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU L 225 del 22.9.1995, pag. 1.

⁽⁷⁾ Parere del comitato scientifico per le piante, del 2 dicembre 1999, sull'iscrizione del bentazone nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.

caso di prodotti fitosanitari contenenti più sostanze attive, la valutazione completa sulla base di tali principi potrà essere effettuata solo se tutte le sostanze attive in questione saranno state incluse nell'allegato I della direttiva.

- (10) È opportuno prevedere che il rapporto di riesame definitivo (escluse le informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) sia tenuto o messo a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, da parte degli Stati membri.
- (11) Il rapporto di riesame è necessario per la corretta applicazione, da parte degli Stati membri, di vari punti dei principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva, laddove tali principi si riferiscono alla valutazione dei dati dell'allegato II presentati ai fini dell'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva.
- (12) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La sostanza attiva bentazone è iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE in conformità dell'allegato.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 gennaio 2002 e ne informano senza indugio la Commissione. In particolare, essi modificano o revocano, ove del caso, conformemente alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti bentazone come sostanza attiva, entro il termine suddetto.

2. Tuttavia, tenuto conto del processo di valutazione e di decisione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un fascicolo conforme alle prescrizioni dell'allegato III, il termine di cui al paragrafo 1 è portato:

- per i prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente bentazone come sostanza attiva, a quattro anni dall'entrata in vigore della presente direttiva,
- per i prodotti fitosanitari che contengono bentazone insieme ad un'altra sostanza attiva inclusa nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, a quattro anni dall'entrata in vigore della direttiva riguardante l'iscrizione nell'allegato I dell'ultima di tali sostanze.

3. Gli Stati membri tengono il rapporto di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 14 della direttiva) a disposizione degli eventuali interessati, per consultazione, o lo mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il 1° agosto 2001.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

Bentazone

1. Identità

Nome comune: Bentazone

Denominazione IUPAC: 3-isopropil-(1H)-2,1,3-benzotiadiazin-4-(3H)-one-2,2-diossido

2. Condizioni particolari

2.1. La purezza della sostanza attiva prodotta deve essere pari a 960 g/kg.

2.2. Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida.

2.3. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame del bentazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 13 luglio 2000. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono:

— prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee.

3. Data di scadenza dell'iscrizione: 31 luglio 2011.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 settembre 2000

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra

(2000/658/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 44, paragrafo 2, 47, 55, 57, paragrafo 2, 71, 80, paragrafo 2, 133 e 181, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, seconda frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

È opportuno approvare l'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, firmato a Bruxelles l'8 dicembre 1997,

DECIDE:

Articolo 1

Sono approvati a nome della Comunità europea l'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, le dichiarazioni della Comunità rese unilateralmente o congiuntamente con l'altra parte.

I testi degli atti di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 60 dell'accordo a nome della Comunità.

Articolo 3

1. Il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione e ai sensi delle pertinenti disposizioni del trattato, la posizione che la Comunità assumerà in seno al consiglio congiunto e al comitato misto istituiti dall'accordo.

2. A norma dell'articolo 46 dell'accordo, il presidente del Consiglio presiede il consiglio congiunto ed espone la posizione della Comunità. A norma dell'articolo 48 dell'accordo, un rappresentante della Commissione presiede il comitato misto ed espone la posizione della Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 28 settembre 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. VAILLANT

⁽¹⁾ GU C 350 del 19.11.1997, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 279 del 6.5.1999, pag. 404.

Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, in appresso denominati «Stati membri della Comunità europea»,

LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «Comunità»,

da una parte, e

GLI STATI UNITI DEL MESSICO, in appresso denominati «Messico»,

dall'altra,

CONSIDERANDO il patrimonio culturale comune e i profondi legami storici, politici ed economici che li uniscono;

TENENDO PRESENTE l'obiettivo globale di sviluppare e rafforzare il quadro generale delle relazioni internazionali, in particolare tra l'Europa e l'America latina;

CONSIDERANDO il contributo fondamentale dato al consolidamento di tutti questi vincoli dall'accordo quadro di cooperazione firmato il 26 aprile 1991 a Lussemburgo tra la Comunità e il Messico;

CONSIDERANDO che entrambe le parti sono interessate ad allacciare nuovi vincoli contrattuali al fine di rafforzare ulteriormente le relazioni bilaterali, in particolare attraverso un più ampio dialogo politico, la progressiva e reciproca liberalizzazione del commercio, la liberalizzazione dei pagamenti correnti, dei movimenti di capitale e delle partite invisibili, la promozione degli investimenti e una più vasta cooperazione;

CONSIDERANDO la loro piena adesione al rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, enunciati nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, dei principi di diritto internazionale riguardanti le relazioni amichevoli e la cooperazione tra gli Stati in base alla Carta delle Nazioni Unite, nonché dei principi dello Stato di diritto e del buon governo enunciati nella dichiarazione interministeriale del Gruppo di Rio-Unione europea adottata a São Paulo nel 1994;

TENENDO PRESENTE che, al fine di intensificare le relazioni in tutti i settori di interesse comune, il dialogo politico dovrebbe essere istituzionalizzato sia a livello bilaterale che internazionale;

CONSIDERANDO l'importanza che entrambe le parti attribuiscono ai principi e ai valori contenuti nella Dichiarazione finale del Vertice mondiale per lo sviluppo sociale tenutasi a Copenaghen nel marzo 1995;

TENENDO PRESENTE che entrambe le parti intendono applicare correttamente il principio dello sviluppo sostenibile enunciato nell'Agenda 21 della Dichiarazione di Rio del 1992 sull'ambiente e lo sviluppo;

CONSIDERANDO la loro adesione ai principi dell'economia di mercato e l'importanza di un impegno ai fini di un commercio internazionale libero in base alle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e nell'ambito della loro adesione all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), e sottolineando, in particolare, l'importanza di un regionalismo aperto;

TENENDO CONTO della Dichiarazione solenne congiunta firmata a Parigi il 2 maggio 1995, in cui le parti decidevano di conferire alla relazione bilaterale una prospettiva a lungo termine in tutti i settori,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo:

TITOLO I

NATURA E CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 1

Fondamenti dell'accordo

Il rispetto dei principi democratici e dei diritti fondamentali dell'uomo, sanciti nella Dichiarazione universale sui diritti dell'uomo, è alla base delle politiche interna ed estera delle parti e costituisce un elemento fondamentale del presente accordo.

Articolo 2

Natura e campo di applicazione

L'accordo ha l'obiettivo di consolidare le relazioni esistenti fra le parti in base a principi di reciprocità e comunanza di interessi. A tal fine, l'accordo istituzionalizza il dialogo politico, rinsalda le relazioni commerciali ed economiche mediante la liberalizzazione degli scambi in base alle norme dell'OMC e intensifica e amplia la cooperazione.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO

Articolo 3

1. Le parti decidono di istituzionalizzare ed intensificare il dialogo politico in base ai principi di cui all'articolo 1 che riguardano tutte le questioni bilaterali e internazionali di comune interesse e conducono a più strette consultazioni tra le parti nell'ambito delle organizzazioni internazionali a cui appartengono entrambe.

2. Il dialogo si svolgerà in base alla «Dichiarazione congiunta sul dialogo politico tra Unione europea e Messico», che è parte integrante dell'accordo e che è inclusa nell'atto finale.

3. Il dialogo ministeriale previsto dalla Dichiarazione congiunta avverrà principalmente nell'ambito del Consiglio congiunto istituito dall'articolo 45.

TITOLO III

COMMERCIO

Articolo 4

Obiettivo

Il presente titolo mira a creare un quadro che favorisca lo sviluppo degli scambi di beni e servizi, compresa la liberalizzazione bilaterale e preferenziale, progressiva e reciproca dello scambio di merci e servizi, tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti e settori terziari e in base alle norme dell'OMC.

Articolo 5

Scambi di merci

Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il Consiglio congiunto stabilisce le modalità e il calendario per una liberalizzazione bilaterale, progressiva e reciproca degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di merci, in base alle norme

dell'OMC, in particolare l'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe ed il commercio (GATT), e tenendo conto del carattere sensibile di alcuni prodotti. Le decisioni vertono, in particolare, sui seguenti punti;

- a) oggetto della liberalizzazione e periodi transitori;
- b) dazi doganali all'importazione e all'esportazione e oneri di effetto equivalente;
- c) restrizioni quantitative all'importazione e all'esportazione e misure di effetto equivalente;
- d) trattamento nazionale, compreso il divieto di applicare discriminazioni fiscali per quanto riguarda le imposte sulle merci;
- e) misure antidumping e di compensazione;
- f) misure di salvaguardia e di vigilanza;
- g) norme di origine e cooperazione amministrativa;
- h) cooperazione doganale;
- i) valore in dogana;
- j) regolamenti e norme tecnici, legislazione sanitaria e fitosanitaria, reciproco riconoscimento della valutazione della conformità, certificazioni, marchi, tra l'altro;
- k) deroghe generali per motivi di moralità pubblica, ordine pubblico o pubblica sicurezza; di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali e di preservazione dei vegetali; di tutela della proprietà industriale, intellettuale e commerciale, tra l'altro;
- l) restrizioni in caso di difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti.

Articolo 6

Scambi di servizi

Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, il Consiglio congiunto stabilisce le opportune modalità per una liberalizzazione progressiva e reciproca degli scambi di servizi, in base alle norme dell'OMC, in particolare l'articolo V dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) e tenendo conto degli impegni già assunti dalle parti nell'ambito di detto accordo.

Articolo 7

Le decisioni del Consiglio congiunto di cui agli articoli 5 e 6 del presente accordo, riguardanti gli scambi di merci e servizi, si occupano esaurientemente di tutti questi problemi nell'ambito di un contesto globale e entrano in vigore subito dopo essere state adottate.

TITOLO IV

MOVIMENTI DI CAPITALI E PAGAMENTI

Articolo 8

Movimenti di capitali e pagamenti

L'obiettivo del presente titolo è istituire un quadro per la liberalizzazione progressiva e reciproca dei movimenti di capitali e dei pagamenti tra Messico e Comunità, fatte salve le altre disposizioni del presente accordo e gli ulteriori obblighi previsti da altri accordi internazionali in vigore tra le parti.

Articolo 9

Per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 8, il Consiglio congiunto adotta le misure e il calendario dell'eliminazione progressiva e reciproca delle restrizioni alla circolazione dei capitali e dei pagamenti tra le parti, salvi restando le altre disposizioni del presente accordo e gli ulteriori obblighi previsti da altri accordi internazionali in vigore tra le parti.

Tali decisioni riguardano, in particolare:

- a) la definizione, il contenuto, l'estensione e la sostanza dei concetti inclusi esplicitamente o implicitamente nel presente titolo;
- b) le operazioni di capitale e i pagamenti, compreso il trattamento nazionale, che rientrano nella liberalizzazione;
- c) il campo di applicazione della liberalizzazione e i periodi transitori;
- d) l'inclusione di una clausola che consenta alle parti di mantenere in vigore le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di pubblica sanità o di difesa;
- e) l'inclusione di clausole che consentano alle parti di introdurre restrizioni in caso di problemi di gestione del tasso di cambio o della politica monetaria di una di esse, di difficoltà a livello della bilancia dei pagamenti o, secondo il diritto internazionale, di imposizione di restrizioni finanziarie a paesi terzi.

TITOLO V**APPALTI PUBBLICI, CONCORRENZA, PROPRIETÀ INTELLETTUALE E ALTRE DISPOSIZIONI CONNESSE AL COMMERCIO****Articolo 10****Appalti pubblici**

1. Le parti stabiliscono, su base di reciprocità, la mutua e graduale apertura di determinati mercati degli appalti pubblici.
2. Il Consiglio congiunto decide le modalità e il calendario più opportuni per conseguire questo obiettivo, in particolare per quanto concerne:
 - a) i mercati oggetto della liberalizzazione concordata;
 - b) l'accesso senza discriminazioni ai mercati concordati;
 - c) i valori soglia;
 - d) l'uso di procedure eque e trasparenti;
 - e) l'instaurazione di procedure di gara trasparenti;
 - f) l'uso della tecnologia dell'informazione.

Articolo 11**Concorrenza**

1. Le parti elaborano le misure adatte ad evitare distorsioni o restrizioni della concorrenza che possono pregiudicare notevolmente gli scambi tra Comunità e Messico. A tal fine, il Consiglio congiunto definisce meccanismi di cooperazione e di

coordinamento tra le autorità competenti per l'applicazione delle regole di concorrenza. La cooperazione include un sistema reciproco di assistenza legale, di notifica, di consultazione e di scambio di informazioni volto a garantire la trasparenza nell'applicazione delle norme e delle politiche di concorrenza.

2. Per conseguire questo obiettivo, il Consiglio congiunto si pronuncia, in particolare, sulle seguenti questioni:

- a) accordi tra imprese, decisioni di associazioni d'imprese e pratiche concordate tra imprese;
- b) abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante;
- c) fusioni di imprese;
- d) monopoli di Stato a carattere commerciale;
- e) imprese di Stato e imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi.

Articolo 12**Proprietà intellettuale, industriale e commerciale**

1. Riaffermando la notevole importanza che attribuiscono alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (diritti d'autore — compresi quelli dei programmi informatici e delle basi di dati — e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni e modelli industriali, alle indicazioni geografiche — comprese le denominazioni d'origine — ai marchi commerciali, alle topografie di circuiti integrati, nonché alla protezione dalla concorrenza sleale definita all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi sulla tutela della proprietà industriale e alla protezione delle informazioni riservate), le parti si impegnano ad introdurre le misure più opportune per garantire un'efficace ed adeguata protezione conforme ai più elevati standard internazionali nonché gli strumenti adeguati ad applicare tali diritti.

2. A tal fine, il Consiglio congiunto decide:

- a) un meccanismo di consultazione atto a trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente in caso di difficoltà per la tutela della proprietà intellettuale;
- b) in dettaglio, le misure da adottare per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, tenendo in particolare considerazione le convenzioni multilaterali sulla proprietà intellettuale.

TITOLO VI**COOPERAZIONE****Articolo 13****Dialogo sulla cooperazione e sulle questioni economiche**

1. Il Consiglio congiunto, al fine di intensificare e migliorare la cooperazione prevista nel presente titolo, avvia un dialogo regolare che comprende, in particolare:

- a) lo scambio di informazioni e la revisione periodica dello sviluppo della cooperazione;

b) il coordinamento e la supervisione dell'attuazione degli accordi settoriali previsti nel presente accordo, nonché l'esame della possibilità di nuovi accordi di questo tipo.

2. Il Consiglio congiunto stabilisce inoltre un dialogo regolare sulle questioni economiche, che include l'analisi e lo scambio di informazioni, in particolare sugli aspetti macroeconomici, al fine di stimolare il commercio e gli investimenti.

Articolo 14

Cooperazione industriale

1. Le parti sostengono e promuovono le misure volte a favorire lo sviluppo e il rafforzamento di un'impostazione dinamica, integrata e decentrata per la gestione della cooperazione in campo industriale al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo economico, tenendo conto degli interessi di entrambe.

2. La cooperazione si concentra essenzialmente sulle azioni seguenti:

- a) intensificazione dei contatti tra operatori economici di entrambe le parti mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, missioni industriali e tecniche esplorative, tavole rotonde e incontri a fiere generali e settoriali al fine di individuare e mettere a profitto gli interessi commerciali reciproci e di promuovere gli scambi, gli investimenti e i progetti di trasferimento tecnologico;
- b) approfondimento e ampliamento del dialogo tra operatori economici di entrambe le parti mediante la promozione di altre iniziative di consultazione e di coordinamento onde individuare ed eliminare gli ostacoli alla cooperazione industriale, far rispettare le regole di concorrenza, garantire la coerenza delle misure globali e aiutare l'industria ad adeguarsi alle esigenze del mercato;
- c) promozione delle azioni di cooperazione industriale nell'ambito del processo di privatizzazione e di liberalizzazione di entrambe le parti, con l'obiettivo di incoraggiare gli investimenti attraverso la cooperazione industriale tra imprese;
- d) sostegno alla modernizzazione, alla diversificazione, all'innovazione, alla formazione, della ricerca e sviluppo e alle iniziative riguardanti la qualità nel settore industriale;
- e) promozione della partecipazione di entrambe le parti a progetti pilota e a programmi speciali secondo le specifiche modalità di partecipazione.

Articolo 15

Promozione degli investimenti

Le parti contribuiscono a mantenere un contesto stabile e favorevole agli investimenti reciprocamente vantaggiosi.

La cooperazione in questo settore prevede, tra l'altro:

- a) i meccanismi di informazione, l'identificazione e divulgazione delle legislazioni e delle possibilità d'investimento;

b) il sostegno alla creazione di un quadro giuridico favorevole agli investimenti tra le parti, eventualmente mediante la conclusione di accordi tra gli Stati membri e il Messico volti a promuovere e tutelare gli investimenti e ad evitare la doppia imposizione;

c) l'armonizzazione e la semplificazione delle procedure amministrative;

d) lo sviluppo di meccanismi di coinvestimento, in particolare con le piccole e medie imprese di entrambe le parti.

Articolo 16

Servizi finanziari

1. Le parti si impegnano a cooperare nel settore dei servizi finanziari, secondo le loro leggi, regolamenti e politiche e secondo le norme e discipline del GATS, tenendo conto degli interessi e degli obiettivi economici a lungo e medio termine di entrambe.

2. Le parti decidono di collaborare a livello bilaterale e multilaterale per approfondire la comprensione e la conoscenza dei rispettivi ambienti commerciali e scambiare informazioni sulle normative finanziarie, sul controllo finanziario e su altri aspetti di comune interesse.

3. La cooperazione mira in particolare a favorire l'incremento e la diversificazione della produttività e della concorrenza nel settore dei servizi finanziari.

Articolo 17

Cooperazione nel settore delle piccole e medie imprese

1. Le parti collaborano al fine di creare un contesto favorevole allo sviluppo delle piccole e medie imprese.

2. Tale collaborazione consiste nel:

- a) promuovere i contatti tra gli operatori economici, incoraggiando i coinvestimenti e la costituzione di joint venture e di reti d'informazione mediante i programmi orizzontali esistenti (ECIP, AL-INVEST, BRE e BC-NET);
- b) facilitare l'accesso ai finanziamenti, fornendo informazioni e promuovendo l'innovazione.

Articolo 18

Norme tecniche e valutazione della conformità

Le parti si impegnano a collaborare in materia di norme tecniche e valutazione della conformità.

Articolo 19

Cooperazione nel settore doganale

1. La cooperazione nel settore doganale mira a garantire la lealtà degli scambi commerciali. Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione doganale per migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali.

2. La cooperazione si orienta, in particolare, sui seguenti settori:

- a) scambi di informazioni;
- b) sviluppo di nuove tecniche di formazione e coordinamento degli interventi avviati in un determinato settore dalle organizzazioni internazionali specializzate;
- c) scambi di funzionari e di alti dirigenti delle amministrazioni doganali e fiscali;
- d) semplificazione delle procedure di sdoganamento delle merci;
- e) assistenza tecnica, quando necessaria.

3. Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti manifestano il loro interesse per l'eventualità di concludere, in futuro, un protocollo relativo alla reciproca assistenza nel settore doganale, nell'ambito del quadro istituzionale del presente accordo.

Articolo 20

Società dell'informazione

1. Le parti riconoscono che le tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni costituiscono un settore chiave della società moderna e sono di vitale importanza per lo sviluppo economico e sociale.
2. Le azioni di cooperazione previste riguardano in particolare:
 - a) il dialogo sui diversi aspetti della società dell'informazione;
 - b) gli scambi di informazioni e, eventualmente, l'assistenza tecnica in merito alla regolamentazione, alla standardizzazione, alle prove di conformità e alla certificazione per le tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni;
 - c) la diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni e il miglioramento di nuovi servizi nei settori delle comunicazioni avanzate, dei servizi e delle tecnologie dell'informazione;
 - d) la promozione e la realizzazione di progetti comuni di ricerca, di sviluppo tecnologico o industriali relativi alle nuove tecnologie dell'informazione, alle comunicazioni, alla telematica e alla società dell'informazione;
 - e) la promozione della partecipazione di entrambe le parti a progetti pilota e a programmi speciali secondo le specifiche modalità di partecipazione;
 - f) l'interconnessione e l'interoperatività fra le reti e i servizi telematici;
 - g) un dialogo sulla cooperazione normativa a livello di servizi internazionali on-line, compresi gli aspetti connessi alla tutela della vita privata e dei dati personali;

h) il reciproco accesso a banche dati secondo modalità da stabilire.

Articolo 21

Cooperazione nei settori agricolo e rurale

1. Le parti si impegnano a promuovere lo sviluppo e la cooperazione nei settori agricolo, agroindustriale e rurale.
2. A tal fine, esse esaminano, tra l'altro:
 - a) le misure volte ad armonizzare le norme e le misure sanitarie, fitosanitarie e ambientali al fine di agevolare gli scambi commerciali, tenendo conto della legislazione vigente in materia in entrambe le parti, delle norme OMC oltre che dell'articolo 5;
 - b) la possibilità di avviare scambi di informazioni e azioni e progetti in tal senso, in particolare in materia di informazioni, di ricerca scientifica e tecnica e di sviluppo delle risorse umane.

Articolo 22

Cooperazione nel settore minerario

Le parti convengono di promuovere la cooperazione nel settore minerario, privilegiando le operazioni volte a:

- a) favorire la prospezione, lo sfruttamento e l'uso redditizio delle risorse minerarie secondo le rispettive legislazioni in materia;
- b) promuovere gli scambi di informazioni, esperienze e tecnologie in merito alla prospezione e allo sfruttamento delle risorse minerarie;
- c) promuovere lo scambio di esperti ed effettuare ricerche comuni al fine di incrementare le opportunità di sviluppo tecnologico;
- d) sviluppare misure volte a promuovere gli investimenti in questo settore.

Articolo 23

Cooperazione nel settore dell'energia

1. La cooperazione tra le parti mira a favorire lo sviluppo dei rispettivi settori energetici con una particolare attenzione alla promozione del trasferimento di tecnologie e allo scambio di informazioni circa le rispettive legislazioni.
2. La cooperazione in questo settore si basa principalmente su: scambi di informazioni, formazione delle risorse umane, trasferimento di tecnologie e progetti congiunti di sviluppo economico e infrastrutturali, progetti per una più efficace produzione energetica, promozione dell'uso razionale dell'energia, incentivazione dell'uso di fonti alternative e rinnovabili di energia a tutela dell'ambiente e promozione di progetti per il riciclaggio e il trattamento di rifiuti a scopo energetico.

*Articolo 24***Cooperazione nel settore dei trasporti**

1. La cooperazione tra le parti in questo settore mira principalmente a:
 - a) sostenere la ristrutturazione e la modernizzazione dei sistemi di trasporto;
 - b) promuovere valide norme di gestione.
2. In tale contesto, si privilegiano:
 - a) gli scambi di informazioni tra esperti sulle rispettive politiche in materia di trasporti e su altri temi di comune interesse;
 - b) i programmi di formazione economica, giuridica e tecnica destinati agli operatori economici e agli alti funzionari delle pubbliche amministrazioni;
 - c) gli scambi di informazioni sul sistema mondiale di navigazione via satellite (GNSS);
 - d) l'assistenza tecnica a sostegno della ristrutturazione e della modernizzazione del sistema di trasporti in tutte le sue forme.
3. Le parti prendono in esame tutti gli aspetti relativi ai servizi internazionali di trasporto marittimo, per evitare che ostacolino l'espansione del commercio. In questo contesto, è negoziata la liberalizzazione dei servizi internazionali di trasporto marittimo, alle condizioni di cui all'articolo 6 del presente accordo.

*Articolo 25***Cooperazione nel settore del turismo**

1. La cooperazione tra le parti mira principalmente a migliorare gli scambi di informazioni e definire pratiche più adeguate al fine di garantire uno sviluppo equilibrato e sostenibile del turismo.
2. In tale contesto, le parti cercano soprattutto di:
 - a) salvaguardare e sfruttare al meglio il potenziale naturale e culturale;
 - b) rispettare l'integrità e gli interessi delle comunità locali;
 - c) favorire la cooperazione tra le regioni e le città dei paesi limitrofi;
 - d) migliorare la formazione nel settore alberghiero, in particolare a livello di gestione e di amministrazione di hotel.

*Articolo 26***Cooperazione nel settore statistico**

Le parti convengono di promuovere l'armonizzazione dei loro metodi nel settore statistico per poter utilizzare, in base a criteri riconosciuti da entrambe, i dati statistici relativi agli scambi di beni e di servizi nonché, in generale, a tutti i settori

contemplati dal presente accordo che possono prestarsi a un trattamento statistico.

*Articolo 27***Pubblica amministrazione**

Le parti contraenti collaborano per le questioni relative alla pubblica amministrazione a livello nazionale, regionale e locale, allo scopo di promuovere la formazione delle risorse umane e la modernizzazione dell'amministrazione.

*Articolo 28***Cooperazione in materia di lotta contro la droga, il riciclaggio del denaro sporco e i precursori chimici**

1. Le parti adottano le misure più adatte per cooperare e creare i contatti da esse ritenuti opportuni al fine di intensificare le azioni di prevenzione nonché di riduzione della produzione, distribuzione e consumo illegale di sostanze stupefacenti, secondo le rispettive normative interne.
2. La cooperazione, che si avvale degli organi competenti del settore, riguarda in particolar modo:
 - a) lo sviluppo di programmi coordinati e di misure in materia di prevenzione dell'uso di droghe nonché il trattamento e la riabilitazione di tossicodipendenti, che include programmi di assistenza tecnica. In questo obiettivo possono anche rientrare la ricerca e le misure volte a ridurre la produzione di droga mediante lo sviluppo regionale di aree che si prestano ad essere utilizzate per la coltivazione di prodotti illegali;
 - b) lo sviluppo di programmi di ricerca e progetti coordinati sul tema del controllo delle sostanze stupefacenti;
 - c) lo scambio di informazioni riguardo al trattamento legislativo e amministrativo e l'adozione di valide misure nel campo del controllo della droga e della lotta al riciclaggio di denaro sporco, incluse le misure adottate dalla Comunità e dagli organi internazionali attivi in questo settore;
 - d) la prevenzione dello sviamento dei precursori chimici e delle altre sostanze utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, basandosi sull'«Accordo sul controllo dei precursori della droga e delle sostanze chimiche», firmato dalle parti il 13 dicembre 1996, e sulla convenzione di Vienna delle Nazioni Unite del 1988.

*Articolo 29***Cooperazione scientifica e tecnologica**

1. Le parti convengono di cooperare nel settore scientifico e tecnologico nei settori di reciproco interesse e nel rispetto delle loro politiche.
2. La cooperazione mira a favorire:
 - a) gli scambi di informazioni e di competenze scientifiche e tecnologiche, in particolare attraverso l'attuazione di politiche e programmi ad hoc;

b) l'avvio di relazioni durature tra gli ambienti scientifici delle parti;

c) la promozione della formazione delle risorse umane.

3. La cooperazione si concreta principalmente in progetti di ricerca congiunti e scambi, incontri e aggiornamenti di specialisti del settore scientifico, mirando alla massima diffusione dei risultati della ricerca.

4. Nel quadro di questa cooperazione, le parti favoriscono la partecipazione dei rispettivi istituti di formazione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le piccole e medie imprese.

5. La cooperazione tra le parti può portare, qualora lo si ritenesse opportuno, ad un accordo settoriale sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico.

Articolo 30

Cooperazione in materia di istruzione e formazione

1. Le parti definiscono i mezzi necessari per migliorare considerevolmente la situazione nel campo dell'istruzione e della formazione professionale. Una particolare attenzione è rivolta all'istruzione e alla formazione professionale delle fasce sociali più svantaggiate.

2. Le parti rafforzano la cooperazione per l'istruzione, compresa l'istruzione superiore, e la formazione nonché la collaborazione fra università e imprese, allo scopo di migliorare le competenze dei quadri dei settori pubblico e privato.

3. Avvalendosi degli strumenti offerti dal programma ALFA e dell'esperienza acquisita da entrambe le parti nel settore giovanile, le parti privilegiano le azioni volte a instaurare, in questo campo, contatti permanenti fra i rispettivi organismi specializzati nonché a facilitare lo scambio di informazioni, competenze, esperti e risorse tecniche.

4. La cooperazione tra le parti può portare, con consenso reciproco, alla conclusione di un accordo settoriale nel campo dell'istruzione, compresa l'istruzione superiore, della formazione professionale e delle questioni riguardanti i giovani.

Articolo 31

Cooperazione culturale

1. Le parti convengono di promuovere la cooperazione culturale, pur nel rispetto della loro diversità, per migliorare la conoscenza reciproca e la diffusione delle loro rispettive culture.

2. Le parti prendono misure atte a favorire gli scambi culturali e la realizzazione di azioni comuni nei diversi settori culturali. A tale proposito, le parti definiscono, nei tempi stabiliti, le specifiche azioni di cooperazione e le relative modalità.

Articolo 32

Cooperazione nel settore audiovisivo

Le parti stabiliscono di promuovere la cooperazione in questo ambito, prevalentemente mediante programmi di formazione nel settore degli audiovisivi e dei mezzi di comunicazione, che comprendono coproduzioni e attività di sviluppo e distribuzione.

Articolo 33

Cooperazione in materia di informazione e comunicazione

Le parti convengono di favorire gli scambi e la diffusione delle informazioni e di intraprendere e sostenere attività di reciproco interesse nel campo dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 34

Cooperazione in materia di tutela dell'ambiente

1. Nell'avviare le misure di cooperazione previste dal presente accordo, le parti tengono conto della necessità di preservare gli equilibri ecologici e ambientali.

2. Le parti si impegnano a sviluppare la cooperazione al fine di impedire il degrado ambientale; di promuovere la conservazione e la gestione sostenibile delle risorse naturali; di sviluppare, diffondere e scambiare informazioni e esperienze nell'area legislativa relativa all'ambiente, stimolando l'impiego di incentivi economici per il conseguimento degli obiettivi; di consolidare la gestione ambientale a tutti i livelli istituzionali; di promuovere la formazione di risorse umane, l'educazione ambientale e la realizzazione di progetti comuni di ricerca; di sviluppare canali per la partecipazione sociale.

3. Le parti danno impulso al reciproco accesso ai programmi in questo campo, secondo le specifiche modalità di tali programmi.

4. La cooperazione tra le parti può condurre, se opportuno, alla conclusione di un accordo settoriale nel settore dell'ambiente e delle risorse naturali.

Articolo 35

Cooperazione nel settore della pesca

In considerazione dell'importanza socioeconomica dei rispettivi settori della pesca, le parti si impegnano ad intensificare, se lo ritengono opportuno, la cooperazione in materia, in particolare attraverso la conclusione di un accordo settoriale di pesca, nel rispetto delle rispettive legislazioni.

Articolo 36

Cooperazione nel settore sociale e nella lotta alla povertà

1. Le parti avviano un dialogo su tutti gli aspetti dell'agenda sociale che rivestano interesse per l'una o per l'altra.

Fra questi aspetti vi sono le questioni riguardanti i gruppi e le regioni più deboli come: le popolazioni indigene, i poveri delle aree rurali, le donne indigenti e altre fasce della popolazione in stato di povertà.

2. Le parti riconoscono l'importanza dell'armonizzazione tra sviluppo economico e sviluppo sociale, tenendo conto della necessità di rispettare i diritti fondamentali dei gruppi citati nel precedente paragrafo. I nuovi presupposti per la crescita devono condurre alla creazione di occupazione e assicurare migliori condizioni di vita alle fasce meno favorite della popolazione.

3. Le parti stabiliscono tra loro un coordinamento regolare in merito alle attività di cooperazione svolte dalla società civile e volte ad offrire opportunità di lavoro, formazione professionale e creazione di reddito.

Articolo 37

Cooperazione regionale

1. Le parti favoriscono le azioni volte a sviluppare azioni congiunte mediante la cooperazione, principalmente nell'America centrale e nei paesi caraibici.

2. Si privilegeranno le iniziative volte a: promuovere gli scambi commerciali intraregionali nell'America centrale e nei Caraibi; sviluppare la cooperazione regionale in materia di ambiente e nel settore della ricerca scientifica e tecnologica e favorire lo sviluppo delle infrastrutture di comunicazione essenziali per lo sviluppo economico della regione; incentivare le iniziative volte al miglioramento delle condizioni di vita delle persone in stato di povertà.

3. Una particolare attenzione è dedicata alla promozione sociale delle donne, in particolare attraverso una sua maggiore partecipazione al processo produttivo.

4. Le parti ricercano i mezzi più adeguati per la promozione e il controllo della cooperazione congiunta nei confronti di terzi.

Articolo 38

Cooperazione in materia di profughi

Le parti cercano di mantenere i risultati dell'aiuto già fornito ai profughi centroamericani in Messico e collaborano nella ricerca di soluzioni durature.

Articolo 39

Cooperazione in materia di diritti dell'uomo e democrazia

1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo deve mirare a promuovere il rispetto dei principi di cui all'articolo 1.

2. Essa si incentra in particolare sulle seguenti attività:

- a) sviluppo della società civile mediante programmi di istruzione, formazione e sensibilizzazione della pubblica opinione;
 - b) azioni di formazione e d'informazione volte a migliorare il funzionamento delle istituzioni e a rafforzare lo Stato di diritto;
 - c) promozione dei diritti dell'uomo e dei valori democratici.
3. Le parti possono realizzare progetti comuni atti a consolidare la cooperazione tra i rispettivi organi elettorali e tra altri organi responsabili di controllare e di incentivare il rispetto dei diritti dell'uomo.

Articolo 40

Cooperazione per la tutela dei consumatori

1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrà mirare a perfezionare i loro sistemi di tutela dei consumatori, cercando di renderli compatibili secondo le rispettive legislazioni.

2. Si prevedono principalmente:

- a) scambi di informazioni e di esperti insieme ad iniziative che favoriscano la cooperazione tra le unioni di consumatori di entrambe le parti;
- b) azioni di formazione e assistenza tecnica.

Articolo 41

Cooperazione per la protezione dei dati

1. A norma dell'articolo 51, le parti convengono di collaborare per migliorare la protezione dei dati personali ed eliminare gli ostacoli agli scambi che richiedono il trasferimento di dati personali.

2. Nell'ambito della cooperazione in questo settore, può essere prestata un'assistenza tecnica attraverso scambi di informazioni e di esperti nonché programmi e progetti comuni.

Articolo 42

Sanità

1. La cooperazione nel settore sanitario ha l'obiettivo di consolidare le iniziative nel settore della ricerca, della farmacologia, della medicina preventiva e delle malattie contagiose quali l'AIDS.

2. La cooperazione si realizza principalmente mediante:

- a) progetti in materia di epidemiologia, decentramento e amministrazione dei servizi sanitari;
- b) sviluppo di programmi di qualificazione professionale;
- c) programmi e progetti intesi a migliorare le condizioni sanitarie e i servizi sociali nelle aree rurali e urbane.

*Articolo 43***Clausola relativa a futuri sviluppi**

1. Con il consenso di entrambe le parti, il presente titolo può essere ampliato al fine di estendere i livelli di cooperazione e completarli con accordi relativi a specifici settori o attività.
2. Per quanto riguarda l'applicazione del presente titolo, ciascuna delle parti può formulare proposte che, tenendo conto dell'esperienza acquisita in fase di realizzazione, mirino ad estendere il campo di azione della mutua cooperazione.

*Articolo 44***Mezzi per la cooperazione**

1. Compatibilmente con le rispettive risorse e normative, le parti mettono a disposizione i mezzi necessari, comprese le risorse finanziarie, per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione specificati nel presente accordo.
2. Le parti invitano la Banca europea per gli investimenti a proseguire gli interventi in Messico secondo le sue procedure e i suoi criteri di finanziamento.

TITOLO VII

QUADRO ISTITUZIONALE*Articolo 45***Consiglio congiunto**

È istituito un consiglio congiunto incaricato di sorvegliare l'applicazione del presente accordo. Il Consiglio congiunto si riunisce a livello ministeriale a scadenze regolari e ogniqualvolta lo richiedano le circostanze. Esso esamina tutti i problemi di rilievo inerenti all'applicazione del presente accordo, nonché tutte le altre questioni bilaterali o internazionali di comune interesse.

Articolo 46

1. Il consiglio congiunto è composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, da membri del governo del Messico.
2. I membri del consiglio congiunto possono farsi rappresentare alle condizioni stabilite nel regolamento interno.
3. Il consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno.
4. Il consiglio congiunto è presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo del Messico, secondo le disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Articolo 47

Per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il consiglio congiunto ha il potere di prendere decisioni nei casi ivi previsti. Dette decisioni sono vincolanti per le parti, che prendono le misure necessarie per la loro applicazione. Il

Consiglio congiunto può anche formulare raccomandazioni appropriate.

Le decisioni e le raccomandazioni sono elaborate di concerto fra le parti.

*Articolo 48***Comitato misto**

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio congiunto è assistito da un comitato misto composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e da rappresentanti del governo del Messico, generalmente alti funzionari.

Il consiglio congiunto determina, nel suo regolamento interno, i compiti del comitato misto, fra cui la preparazione delle riunioni del consiglio congiunto e le modalità del suo funzionamento.

2. Il consiglio congiunto può delegare, integralmente o parzialmente, le sue competenze al comitato misto. In tal caso, il comitato misto prende le decisioni a norma dell'articolo 47.

3. Di norma, il comitato misto si riunisce una volta all'anno, alternativamente a Bruxelles e in Messico. La data e l'ordine del giorno delle riunioni sono concordati in precedenza. Possono essere indette riunioni straordinarie previo consenso tra le parti. Il comitato misto è presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna parte.

*Articolo 49***Altri comitati speciali**

Il consiglio congiunto può decidere di creare qualunque altro comitato o organo speciale che lo assista nello svolgimento dei suoi compiti.

Esso determina la composizione, i compiti e il funzionamento di tali comitati e organi nel suo regolamento interno.

*Articolo 50***Composizione delle controversie**

Il consiglio congiunto decide, compatibilmente con le disposizioni dell'OMC in materia, sull'avvio delle procedure di risoluzione di specifiche controversie commerciali o connesse al settore commerciale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 51***Protezione dei dati**

1. Le parti convengono di garantire un livello elevato di protezione per il trattamento dei dati, personali o di altra natura, secondo le norme adottate dagli organismi internazionali attivi nel settore e dalla Comunità.

2. A tal fine, le parti tengono conto delle norme contenute nell'allegato, che fa parte integrante del presente accordo.

Articolo 52

Clausola di sicurezza nazionale

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte contraente di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria per precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente al commercio o alla produzione di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione necessari per garantire la difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 53

L'atto finale contiene la dichiarazione congiunta e quella unilaterale fatte alla firma del presente accordo.

Articolo 54

1. Se il trattamento della nazione più favorita è accordato in base alle disposizioni del presente accordo o di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo, esso non si applica alle agevolazioni fiscali che gli Stati membri o il Messico praticano o possono praticare in futuro sulla base di accordi volti ad evitare la doppia imposizione o di altre disposizioni in materia fiscale, o della legislazione nazionale in materia fiscale.

2. Nessuna disposizione del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo, può essere interpretata come un impedimento all'adozione o all'applicazione ad opera degli Stati membri o del Messico di qualsiasi misura destinata a prevenire l'elusione o l'evasione delle tasse in base alle disposizioni fiscali o di intese volte ad evitare la duplice imposizione, di altre disposizioni in materia fiscale o della legislazione in materia fiscale.

3. Nessuna disposizione del presente accordo, né di qualsiasi intesa adottata a norma del presente accordo, deve essere interpretata come un impedimento alla distinzione, ad opera degli Stati membri o del Messico, tra contribuenti che non sono nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda la loro residenza o per quanto riguarda la località in cui sono investiti i loro capitali.

Articolo 55

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per «parti» si intendono, da un lato, la Comunità o i suoi Stati membri oppure la Comunità e i suoi Stati membri, secondo le rispettive competenze definite

dal trattato che istituisce la Comunità europea e dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e, dall'altro, il Messico.

Articolo 56

Applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni ivi precisate e, dall'altro, al territorio degli Stati Uniti messicani.

Articolo 57

Durata

1. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.
2. Ciascuna delle parti può denunciare il presente accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Articolo 58

Adempimento degli obblighi

1. Le parti prendono tutti i provvedimenti generali o specifici necessari per l'adempimento degli obblighi previsti dal presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi ivi fissati.

Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa deve fornire al Consiglio congiunto tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione, da effettuarsi entro trenta giorni, al fine di trovare una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio congiunto e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni nell'ambito di detto organo.

2. Le parti convengono che per «casi particolarmente urgenti», a norma del paragrafo 1 del presente articolo, si intendono le violazioni di una clausola sostanziale dell'accordo ad opera di una di esse. La violazione di una clausola sostanziale dell'accordo consiste:

- a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale oppure
- b) nell'inosservanza degli elementi fondamentali dell'accordo di cui all'articolo 1.

3. Le parti convengono che per «misure del caso», a norma del presente articolo, si intendono le misure prese secondo il diritto internazionale. Se una parte prende una misura in un caso particolarmente urgente a norma del presente articolo, l'altra parte può richiedere che venga convocata una riunione urgente che faccia incontrare le parti entro 15 giorni.

*Articolo 59***Testi facenti fede**

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

*Articolo 60***Entrata in vigore**

1. Il presente accordo è approvato dalle parti secondo le rispettive procedure.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente che le procedure a tal fine necessarie sono state completate.

L'applicazione dei titoli II e VI è sospesa fino all'adozione, da parte del Consiglio congiunto, delle decisioni di cui agli articoli 5, 6, 9, 10, 11 e 12.

3. Le notifiche vengono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea, depositario dell'accordo.
4. Il presente accordo sostituisce l'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e il Messico, firmato il 26 aprile 1991, a decorrere dalla data di applicazione dei titoli II e VI, a norma del paragrafo 2.
5. All'entrata in vigore del presente accordo, tutte le decisioni adottate dal consiglio congiunto istituito dall'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e il Messico, firmato l'8 dicembre 1997, si considerano adottate dal consiglio congiunto istituito dall'articolo 45.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundranittiosju.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien




Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark




Für die Bundesrepublik Deutschland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Antonio López". The signature is written in a cursive style with a large initial 'J' and a long horizontal stroke at the end.

Pour la République française

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping strokes that are difficult to decipher.

Thar ceann na hÉireann
For Ireland

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

Per la Repubblica italiana

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

Pour le Grand-Duché de Luxembourg




Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich




Pela República Portuguesa




Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne


Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen



Por los Estados Unidos Mexicanos

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned above a horizontal line.

ALLEGATO

TUTELA DEI DATI PERSONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 51

- Orientamenti per la gestione degli schedari computerizzati di dati personali, modificati dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1990.
 - Raccomandazione del Consiglio dell'OCSE, del 23 settembre 1980, sugli orientamenti per la tutela della vita privata e i flussi transfrontalieri di dati personali.
 - Convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati di carattere personale.
 - Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.
-

ATTO FINALE

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità ed i plenipotenziari degli Stati Uniti del Messico adottano il presente atto finale, relativo

- 1) all'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra
- 2) all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, e
- 3) alla dichiarazione comune della Comunità europea e dei suoi Stati membri e gli Stati Uniti del Messico.

(1)

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA,

qui di seguito denominati «Stati membri», e

la COMUNITÀ EUROPEA,

qui di seguito denominata «Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari degli STATI UNITI DEL MESSICO,

qui di seguito denominati «Messico»,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles l'otto dicembre millenovecentonovantasette per la firma dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, qui di seguito denominato «accordo», hanno adottato i testi elencati in appresso:

— l'accordo e i suoi allegati.

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari del Messico hanno adottato il testo delle dichiarazioni comune elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione comune dell'Unione europea e del Messico sul dialogo politico, di cui all'articolo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune sul dialogo a livello parlamentare

Dichiarazione interpretativa comune sull'articolo 4 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 24, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 35 dell'accordo

I plenipotenziari del Messico hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni della Comunità europea e/o dei suoi Stati membri, allegate al presente atto finale:

Dichiarazione relativa all'articolo 11 dell'accordo

Dichiarazione relativa all'articolo 12 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto della seguente dichiarazione del Messico, allegata al presente atto finale:

Dichiarazione relativa al titolo I dell'accordo.

DICHIARAZIONI COMUNI**Dichiarazione comune dell'Unione europea e del Messico sul dialogo politico (articolo 3)**

1. PREAMBOLO

L'Unione europea, da una parte, e il Messico, dall'altra,

- consapevoli dei loro legami storici, politici, economici e culturali e dei profondi rapporti di amicizia esistenti tra i loro popoli,
- considerando la loro volontà di rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono la base delle società degli Stati membri dell'Unione europea e del Messico,
- riaffermando il valore della dignità umana e della promozione e protezione dei diritti umani come fondamenti di una società democratica, nonché il ruolo essenziale delle istituzioni democratiche fondate sullo stato di diritto,
- desiderosi di rafforzare la pace e la sicurezza internazionali conformemente ai principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite,
- condividendo l'interesse per un'integrazione regionale come strumento di promozione di uno sviluppo duraturo e armonioso dei loro popoli, basato su principi di progresso sociale e solidarietà,
- basandosi sulle relazioni privilegiate istituite dall'accordo quadro di cooperazione firmato tra la Comunità e il Messico nel 1991,
- ricordando i principi enunciati nella dichiarazione congiunta solenne firmata a Parigi il 2 maggio 1995 tra la Commissione e il Consiglio, da un lato, e il Messico, dall'altro,

hanno deciso di sviluppare le loro relazioni in una prospettiva a lungo termine.

2. OBIETTIVI

L'Unione europea e il Messico ritengono che l'instaurazione di un dialogo politico approfondito costituisca un elemento fondamentale del ravvicinamento economico e politico previsto e contribuisca in modo determinante a promuovere i principi enunciati nel preambolo della presente dichiarazione.

Il dialogo è basato sulla comune adesione delle parti alla democrazia e al rispetto dei diritti umani nonché al mantenimento della pace e all'instaurazione di un ordine internazionale equo e stabile, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.

Esso ha per obiettivi l'avvio tra l'Unione europea e il Messico di duraturi rapporti di solidarietà che contribuiscano alla stabilità e alla prosperità delle rispettive regioni, il sostegno al processo di integrazione regionale e la promozione di un clima di comprensione e tolleranza tra popoli e culture.

Il dialogo riguarda tutte le questioni di comune interesse e favorisce l'introduzione di nuove forme di cooperazione per il conseguimento degli obiettivi comuni, anche mediante iniziative comuni sul piano internazionale, in particolare nell'ambito della pace, della sicurezza e dello sviluppo regionale.

3. MECCANISMI DI DIALOGO

Il dialogo politico tra le parti si svolge mediante contatti, scambi di informazioni e consultazioni tra le varie istituzioni del Messico e dell'Unione europea, compresa la Commissione europea.

Esso si svolge in particolare:

- a livello presidenziale,
- a livello ministeriale,
- a livello di alti funzionari,
- utilizzando al meglio i canali diplomatici.

Incontri a livello presidenziale, le cui modalità vengono stabilite dalle parti, riuniscono regolarmente le massime autorità delle parti.

Incontri a livello ministeriale, le cui modalità vengono stabilite dalle parti, riuniscono regolarmente i ministri degli esteri delle parti.

Dichiarazione sul dialogo a livello parlamentare

Le parti sottolineano l'opportunità di istituzionalizzare il dialogo politico a livello parlamentare mediante contatti tra il Parlamento europeo e il Congresso messicano (Camera dei deputati e Senato).

Dichiarazione interpretativa sull'articolo 4

Gli impegni derivanti dall'articolo 4 del presente accordo non hanno effetto fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 5, conformemente all'articolo 7 del presente accordo.

Dichiarazione comune relativa all'articolo 24, paragrafo 3

Le parti confermano i loro obblighi multilaterali sui trasporti marittimi assunti in quanto membri dell'OMC, tenendo conto anche dei rispettivi obblighi nell'ambito del codice di liberalizzazione delle operazioni invisibili correnti OCSE.

Dichiarazione relativa all'articolo 35

Entrambe le parti decidono di fornire il proprio appoggio istituzionale, in ambito multilaterale, all'adozione, all'entrata in vigore e all'attuazione del codice internazionale di condotta per la pesca responsabile.

DICHIARAZIONI UNILATERALI**Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 11**

La Comunità dichiara che, fino a quando il Consiglio congiunto non avrà adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza leale di cui all'articolo 11, paragrafo 2, essa valuterà tutte le pratiche contrarie a detto articolo in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e dalle norme comunitarie di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.

Dichiarazione della Comunità e dei suoi Stati membri relativa alle convenzioni sulla proprietà intellettuale, di cui all'articolo 12

La Commissione e i suoi Stati membri ritengono che tra le convenzioni multilaterali sulla proprietà intellettuale cui è fatto riferimento all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), rientrano almeno le convenzioni seguenti:

- Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971, modificato nel 1979),
 - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961),
 - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, modificato dal 1979),
 - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984),
 - Accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma del 1967, modificato nel 1979),
 - Protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989),
 - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979),
 - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980),
 - Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (UPOV), (atto di Ginevra, 1991),
 - Trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994).
-

Dichiarazione del Messico relativa al titolo I

La politica estera del Messico si fonda sui principi sanciti dalla sua Costituzione:

Autodeterminazione delle nazioni

Non intervento

Composizione pacifica delle controversie

Divieto di ricorrere alla minaccia o all'uso della forza nelle relazioni internazionali

Eguaglianza giuridica degli Stati

Cooperazione internazionale per lo sviluppo

Lotta per la pace e la sicurezza internazionali

In base alla sua esperienza storica e il supremo mandato della sua Costituzione politica, il Messico esprime il profondo convincimento secondo cui solo la piena osservanza del diritto internazionale è alla base della pace e dello sviluppo. Il Messico dichiara ugualmente che i principi di convivenza della comunità internazionale, espressi nella Carta delle Nazioni Unite, i principi enunciati nella dichiarazione universale dei diritti umani e i principi democratici costituiscono la guida costante della sua partecipazione costruttiva all'azione internazionale e rappresentano la struttura portante delle sue relazioni con la Comunità e i suoi Stati membri, disciplinate dal presente accordo, nonché delle sue relazioni con ogni altro paese o gruppo di paesi.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.

Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.


Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundra nittiosju.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien



Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


For Kongeriget Danmark




Für die Bundesrepublik Deutschland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Juan Antonio López". The signature is written in a cursive style with a large initial 'J' and a long horizontal stroke at the end.

Pour la République française

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Thar ceann na hÉireann
For Ireland

A handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'P' and a long horizontal stroke at the end.

Per la Repubblica italiana

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.


Pour le Grand-Duché de Luxembourg




Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich



Pela República Portuguesa



Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Por los Estados Unidos Mexicanos

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, sweeping lines that form a stylized, somewhat abstract shape.

(2)

Nel contempo, i plenipotenziari della COMUNITÀ EUROPEA,
qui di seguito denominati «Comunità»,
da una parte, e

i plenipotenziari degli STATI UNITI DEL MESSICO,
qui di seguito denominati «Messico»,
dall'altra,

riuniti a Bruxelles l'otto dicembre millenovecentonovantasette per la firma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, qui di seguito denominato «accordo», hanno adottato il testo elencato in appresso:

— l'accordo.

I plenipotenziari della Comunità e i plenipotenziari del Messico hanno adottato il testo della seguente dichiarazione comune, allegata al presente atto finale:

— Dichiarazione interpretativa comune sull'articolo 2 dell'accordo.

I plenipotenziari del Messico hanno preso atto della seguente dichiarazione della Comunità, allegata al presente atto finale:

— Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 5 dell'accordo.

Hecho en Bruselas, el ocho de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende december nitten hundrede og syvoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am achten Dezember neunzehnhundertsiebenundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Δεκεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα επτά.

Done at Brussels on the eighth day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

Fait à Bruxelles, le huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Fatto a Bruxelles, addì otto dicembre millenovecentonovantasette.



Gedaan te Brussel, de achtste december negentienhonderd zevenennegentig.

Feito em Bruxelas, em oito de Dezembro de mil novecentos e noventa e sete.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä joulukuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

Som skedde i Bryssel den åttonde december nittonhundra nittiosju.

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen

Por los Estados Unidos Mexicanos



—

Dichiarazione interpretativa comune sull'articolo 2

Gli impegni derivanti dall'articolo 2 del presente accordo non hanno effetto fino all'adozione della decisione di cui all'articolo 3.

Dichiarazione della Comunità europea relativa all'articolo 5

La Comunità dichiara che, fino a quando il Consiglio congiunto non avrà adottato le norme di applicazione in materia di concorrenza di cui all'articolo 5, paragrafo 2, essa valuterà tutte le pratiche contrarie a detto articolo in base ai criteri risultanti dalle norme contenute negli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità europea e, per i prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, negli articoli 65 e 66 del medesimo trattato e dalle norme comunitarie in materia di aiuti pubblici, compreso il diritto derivato.

(3)

Nel contempo i plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità e i plenipotenziari del Messico hanno adottato il testo della seguente dichiarazione comune:

DICHIARAZIONE COMUNE DELLA COMUNITÀ EUROPEA E DEI SUOI STATI MEMBRI E DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO

Al fine di dare adeguata copertura alle questioni di cui ai titoli III e IV dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione firmato l'8 dicembre 1997 nel contesto di un quadro generale, la Comunità europea e i suoi Stati membri, e gli Stati Uniti del Messico, si impegnano a:

1. Avviare, e se possibile concludere, negoziati sulle modalità di liberalizzazione degli scambi di servizi e dei movimenti di capitali e dei pagamenti nonché sulle misure relative alla proprietà intellettuale di cui agli articoli 6, 8, 9 e 12 di tale accordo, parallelamente ai negoziati sulle modalità e sul calendario della liberalizzazione dello scambio di merci di cui all'articolo 5 del suddetto accordo e all'articolo 3 dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico, firmato l'8 dicembre 1997.
 2. Cercare di fare in modo che, fatto salvo il rispetto delle loro rispettive procedure interne, i risultati dei negoziati sulla liberalizzazione dei servizi e dei movimenti di capitale e dei pagamenti nonché sulle misure relative alla proprietà intellettuale di cui sopra possano entrare in vigore il più rapidamente possibile, per conseguire in tal modo il comune obiettivo delle parti della liberalizzazione globale degli scambi, sia per quanto riguarda le merci, sia per quanto riguarda i servizi, conformemente all'articolo 7 dell'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione.
-

Informazione concernente la data di entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra

Poiché le parti contraenti si sono notificate l'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico, di coordinamento politico e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra, adottato dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione del 28 settembre 2000, l'accordo entrerà in vigore dal 1° ottobre 2000 conformemente alle disposizioni dell'articolo 60.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2000

recante modifica della decisione 93/495/CEE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Canada

[notificata con il numero C(2000) 2998]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/659/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 1 della decisione 93/495/CEE della Commissione, del 26 luglio 1993, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari del Canada ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/31/CE ⁽⁴⁾, stabilisce che l'«Inspection Directorate of the Department of Fisheries and Oceans» è l'autorità competente in Canada per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.
- (2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione del Canada, l'autorità competente per i certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca («Inspection Directorate of the Department of Fisheries and Oceans») è divenuta ora «Canadian Food Inspection Agency (CFIA)». La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore. Occorre pertanto modificare la designazione dell'autorità competente che figura nella decisione 93/495/CEE e il modello di certificato sanitario incluso nell'allegato A di tale decisione.
- (3) È opportuno armonizzare la formulazione della decisione 93/495/CEE con quella delle decisioni adottate recentemente dalla Commissione che stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di taluni paesi terzi.

- (4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/495/CEE è modificata come segue:

- 1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

«Canadian Food Inspection Agency (CFIA)» è l'autorità competente in Canada per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

- 2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Canada devono rispondere alle seguenti condizioni:

- 1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;
- 2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina o depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, elencati nell'allegato B;
- 3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «CANADA» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.»

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 232 del 15.9.1993, pag. 43.

⁽⁴⁾ GU L 9 del 12.1.1996, pag. 6.

3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della CFIA, nonché il sigillo ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»

4) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari del Canada destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento:

Paese speditore: CANADA

Autorità competente: "Canadian Food Inspection Agency (CFIA)"

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- specie (nome scientifico):
- stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo d'imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dalla CFIA per l'esportazione verso la Comunità europea:

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti:

da:
(luogo di spedizione)

a:
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

⁽¹⁾ Cancellare la voce superflua.
⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato di sanità

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:
- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione;
 - 7) inoltre, nel caso dei molluschi bivalvi congelati o trasformati, tali molluschi sono stati ottenuti in zone di produzione soggette a condizioni per lo meno equivalenti a quelle previste dalla direttiva 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE, 91/492/CEE e 92/48/CEE e dalla decisione 93/495/CEE.

Fatto a, il

(luogo) (data)



.....
Firma dell'ispettore ufficiale (3)
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario)

(3) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 2000

recante modifica della decisione 94/323/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari di Singapore

[notificata con il numero C(2000) 3000]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2000/660/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

Articolo 1

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 11,

La decisione 94/323/CE è modificata come segue:

considerando quanto segue:

1) Il testo dell'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

(1) L'articolo 1 della decisione 94/323/CE della Commissione, del 19 maggio 1994, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca originari di Singapore ⁽³⁾, stabilisce che il «Ministry of National Development, Primary Production Department» («Veterinary Public Health Division») è l'autorità competente a Singapore per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.

«Articolo 1

L'«Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore: Veterinary Public Health Service (AVA)» è l'autorità competente a Singapore per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura con le disposizioni della direttiva 91/493/CEE.»

(2) A seguito della ristrutturazione dell'amministrazione di Singapore, l'autorità competente per i certificati sanitari relativi ai prodotti della pesca («Ministry of National Development, Primary Production Department — Veterinary Public Health Division») è ora «Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore: Veterinary Public Health Service (AVA)». La nuova autorità è in grado di verificare efficacemente l'applicazione delle leggi in vigore. Occorre pertanto modificare la designazione dell'autorità competente che figura nella decisione 94/323/CE e il modello di certificato sanitario incluso nell'allegato A di tale decisione.

2) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

I prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di Singapore devono rispondere alle seguenti condizioni:

(3) È opportuno armonizzare la formulazione della decisione 94/323/CE con quella delle decisioni adottate recentemente dalla Commissione che stabiliscono le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari di taluni paesi terzi.

1) ciascuna partita dev'essere scortata da un certificato sanitario originale numerato, debitamente completato, datato e firmato, consistente in un unico foglio redatto secondo il modello di cui all'allegato A;

(4) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

2) i prodotti devono provenire da stabilimenti, navi officina o depositi frigoriferi riconosciuti o da navi congelatrici registrate, elencati nell'allegato B;

3) ciascun imballaggio, eccetto per i prodotti congelati alla rinfusa e destinati all'industria conserviera, deve recare a caratteri indelebili il nome «SINGAPORE» e il numero di riconoscimento/registrazione dello stabilimento, della nave officina, del deposito frigorifero o della nave congelatrice di provenienza.»

3) All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il certificato deve recare il nome, la qualifica e la firma del rappresentante dell'AVA, nonché il sigillo ufficiale di quest'ultimo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture figuranti nel certificato.»

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 145 del 10.6.1994, pag. 19.

4) L'allegato A è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2000.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO A

CERTIFICATO SANITARIO

relativo ai prodotti della pesca originari di Singapore destinati alla Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma

Numero di riferimento:

Paese speditore: SINGAPORE

Autorità competente: "Agri-Food & Veterinary Authority of Singapore: Veterinary Public Health Service (AVA)"

I. Identificazione dei prodotti della pesca

- Descrizione dei prodotti della pesca/dell'acquacoltura ⁽¹⁾:
- specie (nome scientifico):
- stato e tipo di trattamento ⁽²⁾:
- Numero di codice (eventuale):
- Tipo d'imballaggio:
- Numero di colli:
- Peso netto:
- Temperatura richiesta per la conservazione e il trasporto:

II. Origine dei prodotti

Nome(i) e numero(i) di riconoscimento ufficiale dello(degli) stabilimento(i), della(e) nave(i) officina o del(i) deposito(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) o della(e) nave(i) congelatrice(i) registrata(e) dalla AVA per l'esportazione verso la Comunità europea:

III. Destinazione dei prodotti

I prodotti sono spediti

da:.....
(luogo di spedizione)

a:.....
(paese e luogo di destinazione)

con il seguente mezzo di trasporto:

Nome e indirizzo dello speditore:

Nome del destinatario e indirizzo del luogo di destinazione:

⁽¹⁾ Cancellare la voce superflua.
⁽²⁾ Vivi, refrigerati, congelati, salati, affumicati, in conserva, ecc.

IV. Attestato di sanità

- L'ispettore ufficiale certifica che i prodotti della pesca o dell'acquacoltura sopra designati:
- 1) sono stati catturati e manipolati a bordo delle navi nel rispetto delle norme igieniche stabilite dalla direttiva 92/48/CEE;
 - 2) sono stati sbarcati, manipolati e, a seconda dei casi, imballati, preparati, trasformati, congelati, scongelati o immagazzinati nel rispetto delle norme igieniche di cui ai capitoli II, III e IV dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 3) sono stati sottoposti a controllo sanitario conformemente al capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 4) sono stati imballati, identificati, immagazzinati e trasportati conformemente ai capitoli VI, VII e VIII dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE;
 - 5) non appartengono a specie tossiche o contenenti biotossine;
 - 6) rispondono ai criteri organolettici, parassitologici, chimici o microbiologici stabiliti per talune categorie di prodotti della pesca dalla direttiva 91/493/CEE e dalle relative decisioni d'applicazione.
- Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di conoscere le disposizioni previste dalle direttive 91/493/CEE dalla direttiva 92/48/CEE e dalla decisione 94/323/CE.

Fatto a , il

(luogo) (data)



.....

Firma dell'ispettore ufficiale (?)
(nome a lettere maiuscole, titolo e qualifica del firmatario.)

(?) Il timbro e la firma devono essere di colore diverso da quello usato per le altre diciture contenute nel certificato.»

**DECISIONE N. 1/2000 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE
del 18 ottobre 2000**

che deroga alla definizione di «prodotti originari» per tener conto della particolare situazione delle isole Figi, dell'isola Maurizio, della Papua Nuova Guinea e delle Seicelle per quanto riguarda la produzione di conserve e filetti di tonno (voce SA ex 16.04)

[notificata con il numero C(2000) 2663]

(2000/661/CE)

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CE,

quando riguarda le conserve di tonno, per i quantitativi richiesti e per un periodo di due anni,

visto l'accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, in particolare l'articolo 38 del protocollo n. 1,

considerando quanto segue:

DECIDE:

(1) Ai sensi dell'articolo 1 della decisione n. 1/2000 del Consiglio dei ministri ACP-CE, del 27 luglio 2000, sulle misure transitorie valide dal 2 agosto 2000 ⁽¹⁾, le disposizioni commerciali dell'accordo di partenariato ACP-CE, compreso il protocollo n. 1 riguardante la definizione del concetto di «prodotti originari» e i metodi della cooperazione amministrativa, si applicano a decorrere dal 2 agosto 2000.

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco di cui all'allegato II del protocollo n. 1 dell'accordo di partenariato ACP-CE, le conserve e i filetti di tonno della voce SA ex 16.04 prodotti nelle isole Figi, nell'isola Maurizio, in Papua Nuova Guinea e nelle Seicelle utilizzando tonno non originario sono considerati originari di tali paesi alle condizioni precisate nella presente decisione.

(2) A norma dell'articolo 38, paragrafo 1, di detto protocollo, possono essere concesse deroghe alle norme di origine quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 si applica ai prodotti e ai quantitativi indicati nell'allegato alla presente decisione, importati nella Comunità dalle Figi, da Maurizio, dalla Papua Nuova Guinea e dalle Seicelle tra il 1° ottobre 2000 e il 30 settembre 2002.

(3) L'articolo 38, paragrafo 8, del suddetto protocollo prevede che tali deroghe siano concesse automaticamente entro un contingente annuo di 8 000 t per le conserve e di 2 000 t per i filetti di tonno.

Articolo 3

I quantitativi di cui all'allegato sono gestiti dalla Commissione, che prende tutte le disposizioni amministrative necessarie per una gestione efficace.

(4) Il 24 maggio 2000, gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) hanno presentato, per conto dei governi delle isole Figi, dell'isola Maurizio, della Papua Nuova Guinea e delle Seicelle, una richiesta di deroga alle norme di origine del protocollo, per quanto riguarda un quantitativo annuo di 4 568 t di conservare di tonno e un quantitativo annuo di 1 200 t di filetti di tonno prodotti da tali paesi tra il 1° maggio 2000 e il 30 aprile 2002, secondo la seguente ripartizione: 1 142 t di conserve di tonno per ciascun paese e 400 t di filetti di tonno per le isole Figi, l'isola Maurizio e Papua Nuova Guinea.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica chiedendo di beneficiare della presente decisione, e se la dichiarazione viene accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro informa la Commissione che intende prelevare un quantitativo corrispondente al suo fabbisogno.

(5) La deroga viene richiesta ai sensi delle disposizioni pertinenti del protocollo n. 1, segnatamente per quanto riguarda l'articolo 38, paragrafo 8, e i quantitativi richiesti rientrano nei limiti del contingente annuo concesso automaticamente su richiesta degli Stati ACP.

Le domande di prelievo devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione indicando la data di accettazione delle dichiarazioni.

(6) Ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 8, è pertanto possibile concedere una deroga alle isole Figi, all'isola Maurizio e alla Papua Nuova Guinea per quanto riguarda le conserve e i filetti di tonno, e alle isole Seicelle per

La Commissione concede i prelievi, sempreché lo consentano le rimanenze disponibili, in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali degli Stati membri.

Qualora uno Stato membro non utilizzi i quantitativi prelevati, li riversa appena possibile nel contingente corrispondente.

⁽¹⁾ GU L 195 dell'1.8.2000, pag. 46.

Se le domande superano la rimanenza disponibile di un determinato contingente, l'attribuzione viene effettuata su base proporzionale. La Commissione informa gli Stati membri dei prelievi effettuati.

Fintanto che lo consentono le rimanenze disponibili, ogni Stato membro garantisce agli importatori un accesso uguale e ininterrotto ai suddetti quantitativi.

Articolo 4

Le autorità doganali di Figi, Maurizio, Papua Nuova Guinea e Seicelle adottano le misure necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1. A tal fine, tutti i certificati da esse rilasciati in conformità della presente decisione devono farvi riferimento. Ogni tre mesi, le autorità competenti dei suddetti paesi inviano alla Commissione un elenco dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati certificati di circolazione EUR.1 in applicazione della presente decisione, nonché i rispettivi numeri d'ordine.

Articolo 5

Nella casella 7 dei certificati EUR.1 rilasciati a norma della presente decisione deve figurare la seguente dicitura:

«Deroga — decisione n. 1/2000».

Articolo 6

Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP), gli Stati membri e la Comunità europea prendono, in conformità delle rispettive competenze, le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° ottobre 2000.

Fatto a Bruxelles, il 18 ottobre 2000.

Per il comitato di cooperazione doganale
ACP-CE

I Presidenti

Michel VANDEN ABEELE

Peter O. OLE NKURAIYIA

ALLEGATO

Figi

N. d'ordine	Voce SA	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativi in t
09.1653	ex 16.04	Conserve di tonno	1.10.2000-30.9.2001	1 142
			1.10.2001-30.9.2002	1 142
09.1654	ex 16.04	Filetti di tonno	1.10.2000-30.9.2001	400
			1.10.2001-30.9.2002	400

Maurizio

N. d'ordine	Voce SA	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativi in t
09.1653	ex 16.04	Conserve di tonno	1.10.2000-30.9.2001	1 142
			1.10.2001-30.9.2002	1 142
09.1654	ex 16.04	Filetti di tonno	1.10.2000-30.9.2001	400
			1.10.2001-30.9.2002	400

Papua Nuova Guinea

N. d'ordine	Voce SA	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativi in t
09.1657	ex 16.04	Conserve di tonno	1.10.2000-30.9.2001	1 142
			1.10.2001-30.9.2002	1 142
09.1658	ex 16.04	Filetti di tonno	1.10.2000-30.9.2001	400
			1.10.2001-30.9.2002	400

Seicelle

N. d'ordine	Voce SA	Designazione delle merci	Periodo	Quantitativi in t
09.1662	ex 16.04	Conserve di tonno	1.10.2000-30.9.2001	1 142
			1.10.2001-30.9.2002	1 142

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CE) n. 2263/2000 della Commissione, del 13 ottobre 2000, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L 264 del 18 ottobre 2000)

Nel sommario e a pagina 1, titolo:

anziché: «Regolamento (CE) n. 2263/2000 della Commissione»,

leggi: «Regolamento (CE) n. 2388/2000 della Commissione».
